

4. CONCLUSIONI SULL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA

Si rimanda integralmente ai paragrafi 4, 4.1 e 4.2 della richiesta cautelare, che contengono le conclusioni cui è pervenuto l'organo requirente in ordine al reato associativo (pagg. 1404-2094), nonché al paragrafo 6 della medesima richiesta cautelare, riguardante anch'esso le conclusioni della Pubblica Accusa in ordine al capo 1) di imputazione (pagg. 4553-4964).

In senso contrario, il decidente osserva quanto segue.

4.1. Premessa in diritto

L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la libertà individuale).

Tuttavia, l'associazione a delinquere di tipo mafioso presenta, rispetto all'associazione a delinquere semplice, gli ulteriori elementi, di carattere specializzante, inerenti alla forza intimidatrice del vincolo associativo e al metodo utilizzato, consistente nell'avvalersi della forza d'intimidazione che promana dalla stessa esistenza dell'associazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà.

Secondo l'indirizzo interpretativo maggioritario, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., occorre che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la capacità intimidatrice del metodo mafioso *“deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno. Non può essere limitata ad una mera potenzialità astratta; deve, piuttosto, trovare conforto in elementi oggettivi che consentano all'interprete di affermare che l'azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare - per l'assoggettamento e l'omertà provocate e correlate alle concrete iniziative illecite poste in essere - l'ambiente territoriale economico, sociale, politico di riferimento, deviandone le dinamiche e piegandone ai propri scopi l'ordinato assetto (...). Il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua "esteriorizzazione" quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine "avvalersi"; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni purché si concreti in atti concreti, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso (cfr. Cass. n. 50064/ 2015; in senso conforme Cass. n. 44667/2016; Cass. n. 55359/2016; Cass. n. 34147/2015).*

Tuttavia, va tenuto conto del fatto che le associazioni mafiose, soprattutto nei luoghi di storico radicamento, non hanno bisogno di esercitare con continuità la forza intimidatrice di cui sono portatrici, giacché la fama criminale di cui si sono circondate - grazie al patrimonio criminale pregresso - consente loro di beneficiare, senza esibizioni muscolari, della sottomissione spontanea del corpo sociale in cui allignano.

Inoltre, va tenuto conto del fatto che lo scopo delle associazioni mafiose - a differenza di quanto si riscontra nelle associazioni semplici - non è dato solo dalla commissione di reati-fine, ma, molto più genericamente, dall'acquisizione di posizioni di vantaggio in ogni campo dell'attività economica e della vita sociale.

In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che, diversamente dall'associazione semplice *“l'associazione di tipo mafioso non è necessariamente destinata alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva,*

taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri. (Fattispecie nella quale l'associazione era diretta a controllare una serie di società coinvolte nella gestione dei rifiuti che rappresentavano lo strumento per acquisire appalti pubblici e privati con illecite modalità)” (cfr. Cass. n. 31920/2021).

Quel che tuttavia è indispensabile, perché si possa parlare di associazione mafiosa, è la prova in positivo della concreta estrinsecazione della capacità intimidatoria; per integrare il delitto di associazione mafiosa è necessaria, oltre alla sussistenza del vincolo associativo, un'attività esterna obiettivamente riscontrabile e concretamente percepibile.

In tal senso depone la locuzione “si avvalgono” contenuta nella norma, che rende esplicita, ai fini della consumazione del reato, la necessità che il gruppo faccia un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice dolo intenzionale di farvi ricorso.

Il metodo mafioso costituisce il mezzo, lo strumento, il modo con cui l'associazione persegue gli scopi indicati dalla norma e per tale ragione è necessaria la manifestazione esterna della capacità di intimidazione in quanto ciò rende esplicito il suddetto nesso di strumentalità.

La esteriorizzazione della capacità di intimidazione, tuttavia, non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell'associazione o dei singoli partecipi; la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso, percepibile di quella forza di intimidazione, ben potendo quest'ultima esplicitarsi anche con il compimento di atti che siano non violenti, ma espressione della esistenza attuale, della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo.

In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, è però necessario che la forza intimidatrice sia desunta da circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica: *“L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. (La Suprema Corte ha precisato che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione)”* (cfr. Cass. n. 25242/2011).

Dunque, l'individuazione della capacità intimidatrice sprigionata dal sodalizio, per il solo fatto di esistere, è momento imprescindibile della fattispecie oggetto di scrutinio, e deve essere attuale, effettiva e avere un riscontro esterno.

Non può essere limitata ad una mera potenzialità astratta; deve, piuttosto, trovare conforto in elementi oggettivi che possano consentire all'interprete di affermare che l'azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare - per l'assoggettamento e l'omertà provocate e correlate alle concrete iniziative illecite poste in essere - l'ambiente territoriale economico, sociale, politico di riferimento, deviandone le dinamiche e piegandone ai propri scopi l'ordinario assetto.

Il c.d. “metodo mafioso” deve necessariamente avere una sua “esteriorizzazione” quale forma di condotta positiva, richiesta, come detto, dalla norma con il termine “avvalersi”; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni, purché si concreti in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso.

La necessità di riscontrare sul piano probatorio la esteriorizzazione del metodo mafioso comporta l'adozione di atti materiali, per quanto non intimidatori, dei quali il tessuto sociale in cui l'organizzazione

risulti inserita abbia avuto obiettiva contezza, tanto più significativa e necessaria laddove il tessuto in questione non sia (ancora) aduso a confrontarsi con realtà di tal fatta.

In tal senso, con specifico riguardo alle associazioni che si espandono oltre i confini territoriali in cui sono nate, la Suprema Corte ha statuito che *“Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva qualificato una organizzazione operante in Germania come mafiosa, in assenza di prova dell'esternazione in loco della metodologia mafiosa, ma sulla base soltanto del collegamento degli imputati con esponenti della 'ndrangheta calabrese e dell'adozione dei rituali tipici di quest'ultima)”* (cfr. Cass. n. 55359/2016).

Ed ancora, sul medesimo tema, la Suprema Corte ha chiarito che *“In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, quando oggetto del giudizio sia l'accertamento relativo alla ricorrenza di nuova formazione in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, può prescindersi da specifici accertamenti in ordine all'esteriorizzazione del metodo mafioso solo in presenza di univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, come tale, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che tanto più è sfumata l'indagine sull'effettivo ricorso ad attività o metodi improntati all'intimidazione e conseguente assoggettamento ed omertà, tanto più rigoroso e solido deve risultare l'acquisizione probatoria dimostrativa delle caratteristiche strutturali del sodalizio)”* (cfr. Cass. n. 38831/2021).

Il *quantum* necessario e sufficiente di percezione, da parte della comunità, della capacità di intimidazione, dunque, è inversamente proporzionale alla circostanza che siano già radicate condizioni di assoggettamento e di omertà di cui il sodalizio possa più immediatamente avvalersi senza nuove manifestazioni esteriori.

Dunque, se non è, pacificamente, necessaria la consumazione dei reati-fine che costituiscano l'obiettivo strategico dell'organizzazione, in considerazione dell'indiscussa natura di reato di pericolo dell'associazione per delinquere in questione, d'altro canto, è indispensabile la proiezione esterna dell'associazione, e non meramente interna.

In altri termini, i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio nei confronti dei partecipanti, sono cosa ben diversa dalla “forza d'intimidazione” promanante dal “vincolo associativo” secondo la previsione dell'art. 416 bis c.p., capace di ridurre la comunità locale in una condizione di assoggettamento e di omertà.

Non basta, pertanto, che il sodalizio criminale si fondi su precise regole interne, tali da esporre a pericolo chi se ne voglia allontanare, o che i soggetti apicali esercitino un potere coartante verso i sottoposti, ma occorre un *quid pluris*, costituito dal metodo mafioso, che deve necessariamente rivolgersi non all'interno del sodalizio, ma all'esterno.

Il metodo mafioso è un dato di qualificazione del sodalizio e si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa.

In sostanza, poiché l'associazione di tipo mafioso si connota, rispetto all'associazione semplice, per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui opera e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione.

Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata, così da diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (cfr. Cass. n. 29924 n. 2010; Cass. n. 35627/2012).

Sotto altro aspetto, quanto al tema dell'individuazione della condotta partecipativa, secondo una prima tesi (cd. tesi del "modello organizzatorio"), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità (con la cd. "messa a disposizione") ad agire quale "uomo d'onore" o come membro effettivo della cosca.

Secondo, invece, un diverso indirizzo giurisprudenziale (cd. tesi del "modello causale"), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole (cfr. Cass. n. 39543/2013).

Secondo tale tesi, non è sufficiente il semplice inserimento nell'associazione mafiosa, occorrendo la prova che l'affiliato abbia dato un contributo apprezzabile al rafforzamento del sodalizio.

Invero, va osservato che quest'ultimo indirizzo è maturato in occasione di casi specifici, ed in particolare, in presenza di imputati che avevano "perso" la qualità di membro del gruppo criminale, ovvero di soggetti che pur in assenza della formale affiliazione avevano contribuito ripetutamente alla realizzazione degli scopi dell'ente anche attraverso la consumazione di più delitti fine e che pertanto dovevano ugualmente essere ritenuti partecipi ex art. 416 bis c.p.

L'adesione al modello organizzatorio, a parere del decidente, nonché della giurisprudenza maggioritaria, si impone giacché è in linea con il dettato normativo (che prevede la punibilità per il semplice far parte di un'associazione di tipo mafioso), come detto strutturato secondo lo schema del reato di pericolo.

La semplice partecipazione all'associazione integra il reato perché mette in pericolo, ex se, l'ordine pubblico, non essendo quindi richiesto che la partecipazione abbia una particolare connotazione sotto il profilo causale: infatti, una previsione del genere significherebbe trasformare il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, da reato di pericolo in un reato di evento con conseguente necessità di provare il nesso causale fra quella condotta (la partecipazione) ed il rafforzamento del sodalizio criminale (l'evento).

La tesi causale confonde e sovrappone la condotta di associazione con le (eventuali) attività dell'associazione (quindi con la condotta dinamica dell'associazione): anche il semplice inserimento nell'organizzazione di un nuovo soggetto costituisce un rafforzamento dell'associazione, atteso che gli altri soci sanno di potere fare affidamento, nel momento del bisogno, sul nuovo associato.

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 33748/2005 (sent. Mannino) hanno osservato che *"le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati coincidenti all'apparenza - con le normali esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, con l'imprenditore colluso). L'associazione mafiosa è una realtà "dinamica", in continuo movimento, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all'evoluzione dei rapporti di forza tra gli aderenti), ciò che rileva è la messa a disposizione - in via tendenzialmente durevole e continua - delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminali comuni, nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio"*.

Il fulcro del principio di diritto enunciato dalle SS.UU. è il concetto di messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminali che sottolinea l'importanza e la rilevanza penale della

disponibilità alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione: messa a disposizione che non è altro che l'automatico effetto che deriva dall'essere stato ammesso nell'associazione mafiosa.

In punto di prova della partecipazione al sodalizio, è stato chiarito che *“la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (sez. 6 n. 9185 del 25.01.2012, Biondo e altri, Rv. 252281; sez. 6 n. 24469 del 05.05.2009, Bono e altri, Rv. 244382). Pur essendo, quindi, escluso che le sole frequentazioni possano autonomamente essere poste a fondamento di un'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, a meno che le stesse non riguardino la partecipazione ad accertati summit criminali che vedano coinvolti solo esponenti dell'organizzazione, deve però essere ammesso che a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correatità le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, i rapporti con soggetti posti in posizione verticistica, valgano da riscontro esterno ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. E tali principi vanno seguiti ed osservati anche nel caso in esame in cui sono rimasti accertati, senza alcuna smentita, rapporti e frequentazioni tra i singoli associati, ma anche tra gli stessi ed altri soggetti già imputati nei due processi già definiti, rendendo incontrovertibile che tutti si trovassero ad operare con ruoli, talvolta diversi, nello stesso contesto associativo”* (cfr. Cass. n. 31541/2017).

Da tali presupposti devono poi trarsi le necessarie conseguenze in tema di prova.

Posto infatti che per far parte di un'associazione di tipo mafioso è sufficiente avere assunto la qualifica di componente di detto gruppo, senza la necessaria partecipazione ad uno o più delitti-fine ovvero il compimento di altre condotte idonee a rafforzare l'operatività del gruppo, si richiede però la prova dell'inserimento nell'associazione, e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato assoldato e venga considerato membro dalla totalità dei componenti o, per lo meno, da alcuno degli esponenti di vertice.

La prova principale della partecipazione è quindi legata all'acquisizione della formalità di componente del gruppo (il rituale di adesione), indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa.

In assenza di prova dell'inserimento formale del singolo nella cosca, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazione, potendo la stessa ricavarsi *aliunde*, proprio dal compimento di uno o più attività significative nell'interesse dell'associazione mafiosa.

Posto infatti che è membro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale ed aderendovi abbia così rafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbia volontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illeciti dell'ente criminale volendone far parte, non può escludersi che mancando la dimostrazione dell'inserimento formale sia possibile acquisire prova del coinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti-fine ovvero ad altre attività della cosca che assumano significatività tale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppo.

In assenza invece di dimostrazione dell'inserimento formale, ovvero della partecipazione ad uno o più delitti fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vita associativa criminale, la prova della partecipazione non potrà dirsi raggiunta.

Altro aspetto da tenere in considerazione, soprattutto nella vicenda oggetto del presente procedimento, è che in tema di valutazione della prova, un fatto notorio, quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che – diversamente dalla fattispecie in esame - il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite

dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico (cfr. Cass. n. 5535/2016).

4.2. In fatto

Ciò premesso, in punto di fatto ritiene il decidente di non poter aderire all'impostazione accusatoria che vede un unitario organismo associativo di tipo mafioso per le seguenti ragioni.

Il postulato accusatorio secondo cui le maggiori consorterie esistenti nel territorio della provincia milanese (mafia, camorra e 'ndrangheta) si sono associate in un'unica federazione, a sua volta rientrante nel perimetro legislativo tracciato dall'art. 416 bis c.p., è rimasto, in definitiva, una mera ipotesi investigativa, non sufficientemente suffragata dagli elementi di prova raccolti.

Per un verso, infatti, i sia pur esistenti elementi indiziari, sono stati esponenzialmente elevati al rango di prove, per altro verso, non si è tenuto conto di tutti quelli contrari esistenti, sminuendone la portata, ciò al fine di sostenere un postulato che trova scarsa aderenza con il dato fattuale.

La richiesta cautelare si dimostra piuttosto carente sotto molteplici punti di vista, che possono così sinteticamente essere raggruppati in macroaree:

1. individuazione degli elementi a suffragio della dedotta capacità intimidatoria in senso estrinseco;
2. struttura del sodalizio;
3. prova della partecipazione al sodalizio e *affectio societatis*;
4. valutazione degli elementi indiziari di segno contrario;

Procedendo con ordine, il decidente osserva quanto segue.

4.2.1. Sulla capacità intimidatoria del sodalizio

Sotto il primo aspetto, così come si è ampiamente avuto modo di vedere al paragrafo 3, nonostante l'ingente mole di intercettazioni, condotte in un arco temporale lunghissimo, non è stato individuato alcun atto di intimidazione posto in essere da parte degli odierni indagati nello svolgimento delle più svariate attività economiche ad essi riconducibili.

Tale circostanza, si è detto, desta ancor più stupore se si considera che, nell'ottica accusatoria, il sodalizio di tipo confederativo ipotizzato ha dovuto necessariamente occupare tutti gli spazi della vita politica ed economica della provincia milanese.

Infatti, giacché il cd. "sistema lombardo", sempre secondo la prospettata tesi accusatoria, ingloberebbe al suo interno i tre gruppi criminali storicamente più importanti, ne deve conseguire che esso sarebbe egemone nel territorio occupato.

Nonostante ciò, non si è registrata alcuna forma di violenza o minaccia posta in essere dagli odierni indagati allorché si sono infiltrati nei settori economici di volta in volta oggetto di interesse.

Persino gli episodi estorsivi, così come la disponibilità di armi, come si avrà modo di vedere, sono stati, oltre che limitati nel numero e qualitativamente non "gravi" (se contestualizzati in un'associazione di stampo mafioso), per lo più indimostrati.

Alla totale assenza di prova circa l'esecuzione di concreti atti di minaccia o violenza da parte degli odierni indagati, d'altro canto, non ha fatto eco la prova di elementi fattuali specifici da cui poter desumere che la collettività di riferimento ha comunque percepito l'esistenza di un gruppo criminale di stampo mafioso, venendo condizionata e soggiogata dalla sua forza di intimidazione latente, implicitamente desunta dal contesto e sopportata con atteggiamento omertoso.

Peraltro, ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, caratterizzato da un gruppo associativo che, non soltanto si va ad inserire in un territorio diverso da quello di origine, ma altresì, rappresenta un unicum nella storia giudiziaria dello Stato italiano.

Infatti, da una parte, si tratta di un organismo per così dire a più teste, dichiaratamente originale nella sua stessa genesi e ontologica affermazione, dall'altra, sebbene variamente collegato con gruppi tradizionalmente presenti nei territori di origine (Sicilia, Calabria e Roma, sebbene in tale ultimo caso il gruppo dei SENESE sia di matrice camorrista), si è espanso in un territorio diverso, ovvero, quello lombardo.

È, infatti, lo stesso organo requirente a chiarire, in più occasioni, che il sodalizio confederativo in disamina rappresenta elementi di assoluta novità nel panorama geografico italiano, ma invero anche mondiale e storico, posto che mai le associazioni di stampo mafioso, 'ndranghetista e camorrista, al di là di connaturali e fisiologici contatti tra di esse, sono state configurate come un organismo unitario.

Si legge infatti nella richiesta cautelare (cfr. paragrafo 4 pag. 1404):

Il fatto che gli indagati odierni, in larga parte, siano gli stessi affiliati le cui responsabilità sono state accertate dai richiamati processi, la dice lunga su quanto il vincolo mafioso che li lega alle compagini d'origine sia stabile, saldo e duraturo.

Oggetto del presente capitolo è, invece, la ricostruzione e la rappresentazione di come, le singole componenti, abbiano dato vita ad un'unica associazione, all'interno della quale ciascuna componente mafiosa ha apportato capitali, mezzi (mobili ed immobili), risorse (anche umane), background, reti relazionali e quant'altro fosse necessario all'associazione stessa e funzionale alla sua nascita, al suo sviluppo ed alla sua affermazione sul territorio, attraverso la condivisione del fine comune rappresentato dalla necessità di fare profitto (attraverso attività illegali e, occasionalmente, anche attraverso attività legali, finanziate però con proventi illeciti ed i cui profitti vengono poi nuovamente inseriti nel circuito criminale).

Si dimostrerà come tale organismo plurisoggettivo, che trova in AMICO Gioacchino il suo fulcro, si sia insediata nell'area milanese, bustocca e magentina rappresentata essenzialmente dai comuni di Cinisello Balsamo, Cambiago, Dairago, Inveruno e Busto Garolfo, luoghi nei quali l'associazione si è dotata addirittura di una rete logistica costituita da uffici commerciali e società ivi insistenti, ove si sono svolte riunioni, summit, e dove si è assistito alla programmazione, all'ideazione ed alla direzione di tutte le attività criminose (e non) facenti capo al sodalizio e dove il *pactum sceleris* si è radicato manifestando e realizzando l'operatività stessa dell'associazione.

A nulla rilevano in questo senso i contatti con le cosche madri o le occasionali determinazioni assunte in Calabria nel Lazio o in Sicilia, atteso che esse sono funzionali a perseguire il programma già ideato in Lombardia.

Pur nel rispetto dei legami con le cosche d'origine, questa eterogenea associazione gode di propria organizzazione, di un proprio ed autonomo programma, di proprie regole e ritorsioni per chi le viola (vds. l'omicidio CANTARELLA o l'allontanamento di MANNINO Pietro), di propri sodali che apertamente ne manifestano l'appartenenza ed agisce in modo indipendente rispetto alle singole componenti.

Ed ancora, si legge nella richiesta cautelare (cfr. paragrafo 6 pag. 1505):

Dal complesso degli elementi indiziari sopra esposti emerge la sussistenza di un **sistema mafioso lombardo**, composto dalle articolazioni delle tre maggiori associazioni mafiose italiane: cosa nostra, 'ndrangheta e camorra, finalizzato, con complesse e sofisticate manovre finanziarie, all'esercizio di un'imponente attività di riciclaggio - attraverso la creazione di decine di società ed intestatari fittizi.

La eccezionalità del risultato investigativo risiede, proprio, nella dimostrazione, in territorio lombardo, di un **“livello superiore confederato”** al quale appartengono le varie componenti mafiose presenti sul territorio che, pur non perdendo la loro individualità, si sono consorziate al fine di massimizzare e condividere i profitti derivanti da imponenti operazioni di riciclaggio.

Dunque, il cd. “sistema lombardo” non può, già nella prospettiva accusatoria, essere definito come un'articolazione periferica di strutture criminali tradizionali, radicate nel territorio d'origine, ma si configura invece come una autonoma ed originale compagine criminale, composta da soggetti residenti in Lombardia, i quali, pur conservando gli originari rapporti di parentela e di contiguità con soggetti che vivono nelle regioni di provenienza, operano autonomamente, ed in via esclusiva, nella provincia milanese.

Così stando le cose, in virtù dei principi di diritto in precedenza richiamati, sul piano probatorio, si rendeva necessario uno sforzo argomentativo e dimostrativo superiore a quello che emerge dal complesso degli atti di indagine analizzati.

Non poteva, infatti, darsi per presunta una condizione di generalizzata omertà in un contesto territoriale diverso da quello di matrice delle associazioni mafiose ed a fronte di un organismo dichiaratamente nuovo e autonomo dalle associazioni preesistenti.

Come si è detto, infatti, *“In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, quando oggetto del giudizio sia l'accertamento relativo alla ricorrenza di nuova formazione in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, può prescindersi da specifici accertamenti in ordine all'esteriorizzazione del metodo mafioso solo in presenza di univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, come tale, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che tanto più è sfumata l'indagine sull'effettivo ricorso ad attività o metodi improntati all'intimidazione e conseguente assoggettamento ed omertà, tanto più rigoroso e solido deve risultare l'acquisizione probatoria dimostrativa delle caratteristiche strutturali del sodalizio)”* (cfr. Cass. n. 38831/2021).

È proprio su quest'ultimo requisito che l'impianto accusatorio non è idoneo a sorreggere il peso dell'ipotesi investigativa che si assume dimostrare, ciò alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale appena esaminato.

Una volta affermata la natura innovativa, addirittura unica nel panorama storico e geografico della nazione, della consorterìa in disamina, sarebbe stato onere dell'organo requirente, infatti, quello di individuare e tipizzare un'autonoma associazione criminale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, ciò al fine di accertare che tale associazione si sia radicata in loco con le peculiari connotazioni descritte, acquisendo, in particolare, la forza d'intimidazione richiesta per l'integrazione degli estremi del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (cfr. Cass. n. 19141/2006; Cass. n. 34874/2015).

Per contro, come si è avuto modo di vedere, tale prova è nel caso di specie del tutto assente.

Emblematiche, a tal riguardo, ma in senso opposto a quello voluto dall'organo requirente, sono le vicende descritte al paragrafo 3.2.5.A., con riguardo al presunto, ed indimostrato, potere del gruppo dei “trapanesi” di controllare il territorio e di permearne la politica locale, che vengono qui riportate per maggiore intellegibilità:

Quel che invece è del tutto carente, nella presente indagine, è la prova dell'esternazione nel territorio milanese della metodologia mafiosa, che non può certamente ricavarsi dal fatto che ERRANTE PARRINO Paolo Aurelio era il *“punto di riferimento sul territorio abbiatense, appositamente contattato per dirimere*

problematiche locali (vedasi vicenda relativa al furto del camion di DE FAZIO Salvatore) anche attraverso l'attivazione di canali istituzionali opportunamente e preventivamente permeati (vedasi vicenda relativa all'assegnazione dall'alloggio di edilizia popolare di ZAPPIELLO Biagio)".

Sul punto, si osserva il veicolo del DE FAZIO non è stato neppure rinvenuto dall'odierno indagato, e che con riguardo alla vicenda ZAPPIELLO (avente ad oggetto la richiesta di ZAPPIELLO Biagio rivolta a ERRANTE PARRINO Paolo Aurelio di avvicinare il sindaco di Abbiategrasso, NAI Cesare Francesco, poiché mentre era detenuto in carcere, gli era stata sequestrata l'abitazione di edilizia popolare "ALER", dove lo stesso risiedeva), l'intervento di ERRANTE PARRINO Paolo Aurelio si rileverà non dirimente, trovando l'opposizione di NAI Cesare Francesco.

Proprio tali vicende, contrariamente a quanto sostenuto dalla Pubblica Accusa, confermano come la presunta associazione di cui ERRANTE PARRINO Paolo Aurelio farebbe parte, non è in grado di esercitare alcun potere di controllo sul territorio né di sprigionare quella carica intimidatoria tipicamente e strumentalmente connessa alle associazioni di stampo mafioso.

Ma vi è di più.

Nella stessa richiesta cautelare si legge che *"si registra un colloquio telefonico tra ERRANTE PARRINO e ZAPPIELLO, in cui il primo ribadisce di chiamare in Comune e di parlare con l'impiegata. ERRANTE PARRINO, laddove la vicenda non avesse buon esito, propone di parlare con un avvocato coniugato con una donna che lavora presso l'ALER"* (cfr. richiesta cautelare pag. 1992).

Dunque, si ricava che, una volta tentato un approccio, per così dire, familiare con il sindaco NAI, ERRANTE PARRINO Paolo Aurelio ha suggerito a ZAPPIELLO di percorrere le vie legali, soluzione questa, per lo meno, anomala se si muove dal presupposto che l'odierno indagato fa parte di un'associazione di stampo mafioso sostanzialmente egemone in Lombardia.

In ogni caso, a monte, non può seriamente ritenersi che l'eventuale attivazione di ERRANTE PARRINO Paolo Aurelio nel rinvenimento di una vettura provento di furto, o la sua intercessione nell'impedire il sequestro di un alloggio ALER, costituiscano la prova della sua attuale appartenenza a un sodalizio o, sotto altro profilo, dell'esistenza del sodalizio stesso.

Trattasi, infatti, di vicende bagattellari, che non consentono di affermare con il dovuto rigore richiesto dalla giurisprudenza granitica della Suprema Corte, l'esistenza in vita di un vincolo associativo forte e duraturo, capace di incutere terrore nella comunità di riferimento.

Ed ancora, parecchio significativa appare la vicenda descritta ai capi 12) e 47) di imputazione.

Sinteticamente, il capo 12) di imputazione ha ad oggetto l'attività estorsiva susseguente all'acquisto di una partita di sostanza stupefacente del valore di € 37.500,00 (corrispondenti ad 1 Kg di cocaina), acquistata in data 03.10.2020 da parte di AMICO Gioacchino, coadiuvato da ROSI Massimo, dai fornitori HUSHI Medi e LLESHI Florian (il reato di spaccio ha formato oggetto del capo 47).

Alle operazioni di consegna assistevano materialmente SORCE Giuseppe, VERSACI Vincenzo e ALBANESE Vincenza, con il ruolo di trasportatori, che provvedevano quindi al ritiro della sostanza.

Contestualmente, ricevuta la consegna della sostanza stupefacente, essa avrebbe dovuto essere ceduta a due soggetti individuati da VERSACI Vincenzo e ALBANESE Vincenza, per il prezzo di € 42.000,00.

Tuttavia, per quanto emerso dalle indagini, all'atto della cessione, gli incaricati del sodalizio, ossia SORCE Giuseppe, LLESHI Florian ed ALBANESE Vincenza venivano rapinati dello stupefacente da quelli che avrebbero dovuto essere gli acquirenti, a loro volta individuati da VERSACI Vincenzo.

Nei giorni successivi, secondo l'ipotesi accusatoria, AMICO Gioacchino, coadiuvato dai sodali ROSI Massimo, SORCE Giuseppe, ALBANESE Vincenza, TOSCANO Roberto e GALIOTO Antonino, avviavano un'azione estorsiva nei confronti di VERSACI Vincenzo, ritenuto dal gruppo responsabile di quanto avvenuto, finalizzata ad ottenere la restituzione della somma di € 40.000,00.

Tale estorsione si protraeva nei mesi successivi e consentiva al gruppo di recuperare un'importante somma di denaro, maggiorata anche da una sorta di "interesse" per la dilazione del pagamento.

Come si vedrà allorché verrà esaminato il capo 12) di imputazione, in linea di massima si concorda con l'organo requirente circa la configurazione del reato estorsivo, di cui devono rispondere AMICO Gioacchino e ROSI Massimo (per contro, non vi sono elementi sufficienti con riguardo alla posizione di ALBANESE Vincenza).

Per contro, per quanto interesse ai fini della prova dell'esistenza in vita dell'associazione consortile, va osservato che l'estorsione testé descritta è maturata nel contesto di uno scambio di sostanza stupefacente non andato a buon fine.

Se così stanno le cose, già il fatto che AMICO Gioacchino e ROSI Massimo, ovvero, secondo l'ipotesi accusatoria, due esponenti di spicco del sodalizio consortile (il primo, a capo del gruppo dei romani, ed il secondo, della locale di Legnano-Lonate Pozzolo), siano stati truffati dagli acquirenti della sostanza stupefacente, depone nel senso avverso a quello inteso dalla Pubblica Accusa.

Ovvero, che la comunità locale non percepiva in alcun modo il peso specifico derivante dall'appartenenza di ROSI Massimo e AMICO Gioacchino ad una cosca di stampo mafioso così importante.

Altresì, va evidenziato che l'estorsione è stata perpetrata nei confronti di uno dei soggetti incaricati dai medesimi AMICO e ROSI della vendita della sostanza stupefacente.

VERSACI Vincenzo, infatti, è stato ritenuto responsabile dell'esito infausto della cessione in quanto era stato proprio lui ad individuare gli acquirenti.

Dunque, si verte pur sempre nell'ambito di questioni interne scaturenti da una cessione di sostanza stupefacente non andata a buon fine, che in nessun modo hanno determinato, o comunque avvalorato, nella società locale, quella condizione di generale omertà derivante dalla stessa esistenza del gruppo.

Si badi bene, né del gruppo inteso quale consorzio, né della locale di Legnano-Lonate Pozzolo.

Si è trattato, a ben vedere, di un regolamento di conti interno tra soggetti comunque partecipi di un'attività illecita, né rileva il fatto che VERSACI Vincenzo non fa parte del sodalizio.

Quel che importa, infatti, è che il predetto è stato destinatario della ritorsione di AMICO Gioacchino e ROSI Massimo in quanto era stato VERSACI Vincenzo a individuare gli acquirenti e, conseguentemente, non essendosi rilevati affidabili, egli è stato ritenuto responsabile.

Sebbene tecnicamente tale condotta integri il reato di cui all'art. 629 c.p., è comunque del tutto assente, anche in tal caso, l'esternazione del metodo mafioso nei confronti della collettività locale.

4.2.2. Sulla struttura del sodalizio

Gli elementi individuati dalla Procura della Repubblica al fine di dimostrare l'esistenza del sodalizio sono costituiti dalla prova della cd. "bacinella", funzionale al mantenimento di tutti i detenuti (paragrafo 4.1.), dalla prova del cd. "capitale sociale" (paragrafo 4.2.), dai summit (paragrafo 6.1.), dall'esistenza dei mezzi asserviti allo scopo (paragrafo 6.2.).

In senso contrario, il decidente osserva quanto segue.

Invero, è certamente significativo, ma non dirimente, il fatto che nel corso delle indagini sia emerso che gli odierni indagati, spesso anche indipendentemente dalla cellula di appartenenza, hanno verosimilmente contribuito al mantenimento di alcuni detenuti.

Tale circostanza può senz'altro ritenersi provata, esemplificativamente, con riguardo alla posizione di VESTITI Giancarlo.

Tuttavia, tale elemento si ritiene da solo insufficiente ai fini della prova dell'esistenza del sodalizio.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che *"Ai fini della prova della partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, la condotta di colui che contribuisce ad un fondo di solidarietà (cosiddetta colletta) in favore dei sodali detenuti"*

in carcere, pur rivestendo valenza indiziante, necessita di ulteriori elementi che confermino l'adesione del predetto al sodalizio" (cfr. Cass. n. 53477/2017).

Orbene, nel caso di specie, da una parte, si osserva che al mantenimento di VESTITI Giancarlo hanno partecipato, per quanto si legge nella stessa richiesta cautelare, soggetti che non sono certamente indiziati di appartenere ad alcun sodalizio, come nel caso di DIMICCOLI Antonio (al quale risultano contestati esclusivamente i capi 13-14).

Si riporta in seguito il passo della richiesta cautelare concernente specificamente quanto appena esposto (cfr. paragrafo 4.1. richiesta cautelare pag. 1430):

Il denaro utilizzato per il mantenimento di VESTITI Giancarlo e i suoi familiari proviene da diverse fonti e, tra queste, figurano soggetti quale DIMICCOLI Antonio.

Quest'ultimo, come da conversazione nr.1289 – RIT 1087 – del 5 dicembre 2020, consegna una somma di denaro a SANGALLI Daniela al fine di concorrere al loro mantenimento.

Tale circostanza viene dalla donna subito rappresentata a VESTITI Giancarlo in occasione di un colloquio telefonico [*abbiam visto ANTONIO IL PUGLIESE.. c'ha..- c'ha dato un pensiero e.. ti manda tanti saluti.. capito?*].

Appare evidente, dunque, che anche nella prospettiva accusatoria il dato in sé del sostentamento dei detenuti, pur potendo costituire un indizio rilevatore della presenza del fenomeno associativo, non è tuttavia idoneo a dimostrare l'appartenenza al sodalizio di stampo mafioso.

D'altra parte, il fatto che più indagati abbiano contribuito al mantenimento di soggetti appartenenti a famiglie o gruppi diversi da quelli propri, deve essere contestualizzato nella peculiarità del caso in esame, fortemente caratterizzato dalla comunanza di interessi di natura economica scaturenti dalla cogestione di svariati affari economici, talvolta anche illeciti.

Dunque, la ragione della partecipazione alle spese legali da sostenere potrebbe essere individuata in accordi di altra natura in essere tra gli odierni indagati.

In ogni caso, lo si ribadisce, l'assenza della prova della esternazione del metodo mafioso non consente di affermare l'esistenza del sodalizio ipotizzato dalla Pubblica Accusa.

Venendo all'esame dell'ulteriore elemento da cui, nella prospettiva accusatoria, dovrebbe inferirsi l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso unitario, esso è costituito dal cd. "capitale sociale".

Tuttavia, a ben vedere, leggendo il relativo paragrafo 4.2. della richiesta cautelare, si evince che, in massima parte, si tratta di attività economiche lecite nelle quali gli odierni indagati hanno deciso di inserirsi ed investire, fatto di per sé irrilevante.

Ciò vale, in particolare, per la vicenda relativa alla RSA "Anni Azzurri San Martino", rispetto alla quale, al di là di qualche possibile favoritismo nei confronti di CREA Santo, non si registrano episodi degni di nota (paragrafo 4.2.1.1.).

Parimenti, del tutto irrilevanti sono le descritte vicende relative alle importazioni di gasolio, ferro ed acciaio (paragrafo 4.2.1.2.), importazione di mascherine (paragrafo 4.2.1.3.), gestione ambulanze (paragrafo 4.2.1.4.), appalti sanificazione (paragrafo 4.2.1.5.), piattaforma e-commerce (paragrafo 4.2.1.7.).

In tali casi, infatti, persino nella richiesta cautelare non viene menzionato alcun elemento da cui trarre l'esistenza di un gruppo criminale, da intendersi, come visto, in termini di espressione di cd. "mafiosità".

Dunque, il fatto in sé considerato che alcuni soggetti, eventualmente in passato attinti da provvedimenti giudiziari in quanto giudicati appartenere ad una qualche consorteria mafiosa, gestiscano delle attività economiche, non può da solo ritenersi un indice dell'esistenza di un'associazione mafiosa.

Ciò vale a maggior ragione nel caso in disamina, ove può agevolmente notarsi che, nella maggioranza dei casi, gli indagati non sono mai stati condannati per il reato associativo o per reati aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.

Quanto alla vicenda relativa ai servizi di noleggio auto (paragrafo 4.2.1.6.), essa costituisce il fulcro del capo di imputazione 16), concernente una condotta estorsiva posta in essere da AMICO Gioacchino, VESTITI Giancarlo e VESTITI Eduardo Maria ai danni di SANFILIPPO Orazio.

Tuttavia, come si avrà modo di vedere allorché verrà esaminato il relativo capo di imputazione, non può ritenersi raggiunta la prova della gravità indiziaria del reato in contestazione, essendo emersa, piuttosto, l'esistenza di una contrattazione tra AMICO Gioacchino e VESTITI Giancarlo da una parte e SANFILIPPO Orazio dall'altra, volta all'acquisizione dell'attività commerciale di quest'ultimo, non caratterizzata dall'esternazione di quella capacità di intimidazione espressione di "mafiosità".

Per quanto concerne la vicenda relativa alla gestione dei parcheggi, anch'essa attività riconducibile ad AMICO Gioacchino, essa risulta non sufficientemente investigata, tanto che nella medesima richiesta cautelare si afferma che (cfr. richiesta paragrafo 4.2.1.8. pag. 1675):

L'infiltrazione all'interno di siffatte strutture non passava "sotto-traccia", ma, anzi, creava un certo clamore (nonostante non sia chiaro in quali contesti), così come emergeva chiaramente dall'ascolto di una conversazione telefonica intercorsa tra BERDUCCI Francesco e TOSCANO Roberto, allorché commentano quanto detto da personale impiegato presso il nosocomio e quindi all'oscuro del progetto criminoso (***allora sembra che la banda dei siciliani si è presa possesso - son convinti che giù ci sia un'irruzione della "mala"... - poi GIUSEPPE è andato giù e ha detto chi sposta i cavi gli taglio la gola... così mi hanno riferito - questi son convinti che la MALA si è presa tutto il parcheggio...!HUMANITAS - no questi sono convinti che i parcheggi ce li ha in mano la MAFIA***).

Dunque, al di là del mero sospetto dell'esistenza di un fenomeno di infiltrazione mafiosa, per di più espresso da parte dei dipendenti dell'ospedale HUMANITAS, non vi sono elementi concreti per poter affermare che il gruppo di AMICO Gioacchino si sia accaparrato la gestione dei parcheggi sfruttando la condizione di generalizzata omertà derivante dall'appartenenza mafiosa.

Del tutto irrilevante è la prova del fatto che, soprattutto AMICO Gioacchino, può vantare dei "rapporti con il mondo imprenditoriale" (paragrafo 4.2.1.9.), essendo evidente che, essendo egli a sua volta un imprenditore - sia pur non del tutto cristallino ma in qualche misura, che non è stata adeguatamente approfondita, legato ad ambienti malavitosi - non può stupire che abbia intessuto rapporti di vario genere con gli imprenditori locali.

Parimenti, è di difficile comprensione la ragione per la quale l'interessamento di AMICO Gioacchino ai vantaggi derivanti dall'esecuzione di progetti di edilizia nell'ambito del cd. superbonus 110% (paragrafo 4.2.1.10.) possa diventare un indice dell'esistenza di un gruppo criminale, per di più avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis c.p.

Anche in tal caso, infatti, va ribadito che quel che è del tutto assente è la prova del fatto che gli odierni indagati si siano avvalsi della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo, al fine di sbaragliare la concorrenza, o per costringere la popolazione locale a siglare con le proprie imprese contratti di ristrutturazione edilizia.

Potrebbe residuare, tutto al più, ove emergesse la prova del fatto che AMICO Gioacchino o gli altri coindagati abbiano commesso svariate truffe ai danni dello Stato per ottenere i benefici derivanti dal superbonus 110%, un'associazione semplice ex art. 416 c.p.

Tale eventualità, tuttavia, non ha formato oggetto di indagine nel presente procedimento che, per contro, muovendo dal postulato che si tratta di soggetti appartenenti ad un sodalizio confederativo di stampo mafioso, ha avvolto qualsiasi attività, lecita o illecita che fosse, svolta dagli odierni indagati, in un mantello di cd. mafiosità che è arduo scorgere nelle sue pieghe, se non in via intuitiva.

Ad analoghe conclusioni si giunge con riguardo a tutte le vicende oggetto di analisi ai paragrafi 4.2.2. (“Le aderenze politico-istituzionali”) e 4.2.3. (“I rapporti con i mezzi di informazione”).

Infatti, non può non tenersi conto del fatto che gli odierni indagati, ed in particolare AMICO Gioacchino, agivano all'interno del tessuto imprenditoriale lombardo, non potendo quindi suscitare scalpore alcuno il fatto che i predetti abbiano interagito con personaggi politici, amministrativi.

Tal circostanza, infatti, è penalmente irrilevante, né è questa la sede per valutare se si è sfiorata la linea della liceità della condotta o se, altrimenti, si è in presenza di accordi corruttivi o di altri reati contro la P.A., essendo ben altro il *thema probandum*.

Parimenti, di alcun rilievo è la circostanza che ROSI Massimo o NICASTRO Fabio avessero dei rapporti non limpidi con *“una nota giornalista del quotidiano “La Prealpina” Sara CRESPI”*, tali da assumere *“connotazioni che poco hanno a che vedere con la professione giornalistica e con l'esercizio di un legittimo diritto di cronaca, sfociando invece in una sorta di attività di favoreggiamento proprio nei confronti di ROSI”*.

Intatti, oltre ad essere affermazioni prive del sia pur minimo approfondimento investigativo, a monte, si tratta di elementi superflui nel contesto esaminato che, lo si ribadisce, non ha ad oggetto il raggiungimento della prova dell'esistenza di un gruppo criminale dedito alla commissione dei più svariati reati, bensì di un'associazione di stampo mafioso, che si basa su precisi requisiti strutturali, legislativamente predeterminati.

Per quanto concerne tutti i summit che sono stati documentati, il decidente osserva che, come si è già detto, *“la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (sez. 6 n. 9185 del 25.01.2012, Biondo e altri, Rv. 252281; sez. 6 n. 24469 del 05.05.2009, Bono e altri, Rv. 244382). Pur essendo, quindi, escluso che le sole frequentazioni possano autonomamente essere poste a fondamento di un'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, a meno che le stesse non riguardino la partecipazione ad accertati summit criminali che vedano coinvolti solo esponenti dell'organizzazione, deve però essere ammesso che a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correttezza le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, i rapporti con soggetti posti in posizione verticistica, valgono da riscontro esterno ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. E tali principi vanno seguiti ed osservati anche nel caso in esame in cui sono rimasti accertati, senza alcuna smentita, rapporti e frequentazioni tra i singoli associati, ma anche tra gli stessi ed altri soggetti già imputati nei due processi già definiti, rendendo incontrovertibile che tutti si trovassero ad operare con ruoli, talvolta diversi, nello stesso contesto associativo”* (cfr. Cass. n. 31541/2017).

Nel caso di specie, deve sin da subito escludersi che ai cd. summit abbiano partecipato soltanto affiliati. Infatti, come si è avuto modo di vedere, rispetto a molti degli odierni indagati, non è emersa la prova dell'affiliazione ad alcun sodalizio, ovvero, né a quello di tipo confederativo ipotizzato dall'organo requirente, né a quello più ristretto di originaria appartenenza.

Nella maggioranza dei casi, invero, si tratta di soggetti incensurati o che vantano precedenti per reati non connessi alle dinamiche di tipo mafioso.

Ne consegue che anche gli incontri con soggetti che risultano effettivamente affiliati a compagini mafiose, per lo meno in passato, se possono fornire degli elementi a riscontro della tesi accusatoria, non sono tuttavia da soli idonei a fondarla.

Come si è ampiamente detto, infatti, quel che è carente nel caso di specie è la prova della esternazione del metodo mafioso nel contesto territoriale di riferimento, sia dal punto di vista attivo (in termini di propagazione, attraverso atti violenti, del potere intimidatorio derivante dall'associazione) che passivo (in termini di percezione da parte della collettività dell'esistenza di un gruppo criminale in grado di condizionare, per il solo fatto di esistere, le dinamiche sociali, politiche ed economiche locali).

Per quanto concerne i mezzi adoperati dagli odierni indagati (immobili, società, automobili, cellulari criptati), si concorda con l'organo requirente, sia pur con la precisazione che, tenuto conto del fatto che si tratta di soggetti che sono ampiamente inseriti nell'economia locale, tra di loro legati da cointeressenze economiche, talvolta in ambiti leciti, talaltra illeciti, è difficile trarre un qualche indice di sussistenza del sodalizio dal fatto che dispongono dei suddetti mezzi.

Infatti, non è possibile scindere il loro utilizzo quale apparato organizzativo del sodalizio da quello funzionale all'attività economica.

In ogni caso, anche in tal caso, si ribadisce che si tratta di elementi che potrebbero certamente avere il loro peso probatorio qualora, a monte, fosse emersa la prova della esternazione del metodo mafioso.

4.2.3. Prova della partecipazione al sodalizio e *affectio societatis*

A tal riguardo, si rimanda a quanto esposto per ciascun indagato.

In tale sede, ci si limita ad osservare che, certamente, non vi è stato alcun rito che ha sancito l'ingresso degli odierni indagati all'interno del cd. sistema lombardo.

Soltanto in alcuni casi, come per esempio per la locale di Legnano - Lonate Pozzolo, si è registrata la volontà di ROSI Massimo di rifondare la locale, senza tuttavia che sia stato possibile riscontrare una qualche spinta verso la fusione all'interno del "consorzio lombardo".

Anzi, come si è potuto notare allorché è stata affrontata la sua posizione individuale, e come si vedrà allorché verrà esaminato il reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (capo 22), la figura di ROSI Massimo è certamente disancorata dal sodalizio ipotizzato dalla Pubblica Accusa, potendosi registrare soltanto l'esistenza di momenti di contatto tra il predetto e AMICO Gioacchino, funzionali alla trattazione di singoli affari concernenti il narcotraffico.

Adirittura, si vedrà che in alcuni casi ROSI Massimo tenterà di concludere degli affari con SORCE Giuseppe all'insaputa di AMICO Gioacchino.

In tal senso, si riporta esemplificativamente il testo della seguente conversazione (cfr. richiesta paragrafo 4.6.1. pag. 2591):

In data 24.09.2020, nella conversazione nr.932, SORCE Giuseppe, dialogando con ROSI, affermava che FIORE Giuseppe si approvvigionava da loro anche di 5/10 chili per volta (*il genero di SERGIO.. - quello lì, prima quando c'era 5, 10 chili così*).

RIT: 910/20 – Prog. 932 - Intercettazione ambientale relativa all'ufficio di Dairago in data 24/09/2020, Ora: 11:49:39.

... Omissis ...

SORCE Giuseppe: (*incomprensibile*) **il genero di SERGIO..**

ROSI Massimo: *aaaah.. quelli che già sto aspettando (incomprensibile)*

SORCE Giuseppe: (*incomprensibile - voce impercettibile*) **quello lì, prima quando c'era 5, 10 chili così (incomprensibile).. però giustamente facciamo una grande figura di**

merda noi altri..

ROSI Massimo: allora ti dico una cosa importante..

SORCE Giuseppe: ci da una schifezza.. ci da una schifezza (incomprensibile - voci sovrapposte)

ROSI Massimo: allora ti dico una cosa importante.. questa cosa già io, già sai che non dovranno sapere, ma devi cercare di sapere se l'hanno.. non voglio (incomprensibile) te lo lascio a te, non deve sapere niente nessuno..

SORCE Giuseppe: no assolutamente

ROSI Massimo: ne GIOACCHINO, non perché deve saperlo, cioè proprio deve stare gli giro io il conto al cellulare.. ok? fai le cose fatte bene..

SORCE Giuseppe: quando ce l'ho in mano..

ROSI Massimo: **vi trovate in un punto e io ti faccio.. io ti faccio caricare la macchina.. e non dire niente a nessuno e non gli dire niente (incomprensibile).. quando io sono** (incomprensibile)

SORCE Giuseppe: no no no no no sinceri.. loro (incomprensibile)

ROSI Massimo: **adesso siccome me ne deve arrivare tanta**, solo io e te (incomprensibile), solo io e te facciamo.. facciamo eh.. devo aspettare adesso vediamo quando..

SORCE Giuseppe: questo è buono.. fidati perché.. (incomprensibile)

ROSI Massimo: anzi fammi subito mandare il messaggio a questo qui... Omissis . . .

Dal tenore della conversazione pocanzi riportata, emerge come ROSI Massimo non agisca sempre di concerto con AMICO Gioacchino, tanto da discutere separatamente con SORCE Giuseppe della possibilità di concludere degli affari, concernenti il traffico di sostanza stupefacente, all'insaputa di AMICO Gioacchino.

Più nello specifico, si comprende come ROSI Massimo e SORCE Giuseppe, sul presupposto che la droga che gli aveva consegnato un fornitore era una "schifezza", tanto che i predetti avevano fatto con i clienti "una grande figura di merda noi altri", si accordavano per gestire autonomamente un altro traffico di droga, che sarebbe arrivata a ROSI Massimo da parte di un fornitore diverso.

ROSI Massimo, tuttavia, raccomandava a SORCE Giuseppe di non comunicare a nessuno tale circostanza, e tantomeno ad AMICO Gioacchino, dovendo essere soltanto ROSI e SORCE a occuparsi di quell'affare.

Il fatto che ROSI Massimo abbia specificato a SORCE Giuseppe che egli non dovesse in alcun modo riferire dell'affare ad AMICO Gioacchino, deve essere letto nel senso che, da una parte, ROSI Massimo era ben consapevole del fatto che, essendo SORCE Giuseppe sottoposto ad AMICO Gioacchino, egli non aveva libertà di muoversi senza il consenso di AMICO Gioacchino; dall'altra, nel senso che ROSI Massimo non faceva certamente parte del sodalizio, né quello ex art. 74 d.p.r. n. 309/1990 (capo 22) né quello di tipo consortile ex art. 416 bis c.p. (capo 1).

Infatti, la circostanza che ROSI Massimo agisse in modo autonomo rispetto al sodalizio a cui, secondo l'ipotesi accusatoria, apparteneva, per di più in veste apicale, svolgendo in modo concorrenziale una parallela attività di narcotraffico, è incompatibile con il requisito dell'*affectio societatis* che deve essere presente tra i sodali.

Quel che viene meno, infatti, in relazione a ROSI Massimo i predetti, è proprio la volontà di accrescere, tramite il proprio consapevole contributo, il prestigio o comunque i guadagni del sodalizio.

In altri casi, come ad esempio in relazione alla disputa tra NICASTRO Dario e AMICO Gioacchino, così come tra quest'ultimo ed i PACE, si è potuto verificare che non vi era alcun gruppo nel cui superiore interesse i predetti si confrontassero, ma anche in tal caso, delle rivalità del tutto incompatibili con la visione unitaria che l'organo requirente ha proposto.

Si rimanda a tal riguardo a quanto già si è visto trattando specificamente la posizione di NICASTRO (paragrafo 3.2.2.A.), dei PACE (paragrafo 3.2.5.A.) e di AMICO (paragrafo 3.3.6.A.), nonché in relazione alla vicenda della controversia tra AMICO e i PACE (paragrafo 3.5.A.).

Altresì, ci si riporta a quanto verrà a breve tratteggiato nell'apposito paragrafo 4.2.4., ove verranno stigmatizzati tutti gli elementi che denotano nel senso contrario all'esistenza tra gli odierni indagati del dolo associativo rispetto al cd. consorzio.

4.2.4. Sulla corretta valutazione degli elementi indiziari di senso contrario

Osserva il decidente come, nel corso della trattazione, non si siano stati correttamente valutati diversi elementi indiziari che depongono in senso nettamente contrario a quello della tesi sostenuta dalla Pubblica Accusa, ovvero, circa l'esistenza di un unico sodalizio di tipo confederativo che opererebbe nella provincia milanese.

In tal senso, in primo luogo deve evidenziarsi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non tutte, ma soltanto alcune delle componenti 'ndranghetiste, camorriste e mafiose presenti sul territorio italiano si sarebbero associate in un unico consorzio, operante come detto in provincia di Milano.

Orbene, tale dato, sembra del tutto avulso, o comunque non adeguatamente incasellato, nel contesto storico e geografico di riferimento.

Infatti, è anomalo che tutti gli altri clan, cosche e 'ndrine, parimenti presenti nella provincia di Milano, si siano limitati ad osservare passivamente la nascita ed espansione di un soggetto così vasto e potenzialmente in grado di fagocitare non soltanto tutti i settori economici, politici e sociali presenti sul territorio locale, bensì le stesse associazioni antagoniste.

Non risultano, infatti, contatti tra le altre associazioni, rivendicazioni, malumori, nulla che lasci immaginare che, effettivamente, nella provincia di Milano si è imposta un'associazione dai tratti così innovativi come quelli descritti nella richiesta cautelare.

D'altro canto, sembra ancor più singolare il fatto che l'apparizione di un soggetto così "pesante" nella scena nazionale, non abbia formato oggetto di specifica ponderazione da parte delle associazioni per così dire "madre", presenti nel territorio dello Stato.

Infatti, è pacifico che il sodalizio in questione si è generato quale promanazione in chiave locale di clan storicamente presenti in altre regioni italiane, con i quali esso ha continuato a dialogare.

Orbene, immaginare che le associazioni "madre" hanno accettato di veder nascere un organismo complesso di tipo federativo nella provincia di Milano, quando invece nel resto d'Italia le stesse si scontrano, a volte anche in modo violento, per garantirsi e accrescere il proprio potere, appare piuttosto singolare.

Parimenti, non si giustifica il fatto che le associazioni "madre" hanno sostanzialmente lasciato fare quelle presenti nella provincia di Milano, disinteressandosene, dunque, senza apertamente affrontare il problema, da una parte, con il clan o 'ndrina che si stava insediando nella provincia milanese, dall'altra, con le altre associazioni presenti nelle storiche regioni di insediamento.

Ancor più stupore suscita la circostanza che ciò sia avvenuto proprio a Milano, ovvero, la piazza più importante in Italia dal punto di vista dei guadagni, leciti ed illeciti, che possono ricavarsi.

In secondo luogo, merita attenzione il fatto che, a ben vedere, nonostante l'ingente mole di affari e attività economiche svolte dagli odierni indagati, per lo più tramite società ad essi riconducibili, non è emerso in alcun caso l'esistenza di specifiche condotte intimidatorie verso terzi (cd. "esternazione del metodo mafioso"), ma al più, all'interno della medesima consorteria.

A tal riguardo, si può richiamare l'eloquente episodio riportato al paragrafo 3.2.2.A. in cui NICASTRO Dario (membro della componente gelese) minacciava di morte con toni asprissimi AMICO Gioacchino

(membro della componente romana), asseritamente uno dei vertici del cd. “sistema lombardo” e, soprattutto, punto di unione tra tutte le componenti mafiose individuate dagli organi inquirenti.

In terzo luogo, altro elemento che depone in senso contrario a quello inteso dalla Pubblica Accusa, è proprio la vicenda relativa all’omicidio di CANTARELLA Gaetano.

Si riporta di seguito il passo della richiesta cautelare (cfr. paragrafo 3.4. richiesta pag. 1105):

Nel corso delle indagini sviluppate sul *sistema mafioso lombardo*, composto dalle consorterie criminali (cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra), interconnesse fra loro per finalità illecite, quali ad esempio il controllo del territorio, l’infiltrazione nel tessuto economico e sociale ed il reinvestimento dei proventi illeciti, in diverse occasioni, emergevano alcune controversie, sintomatiche degli equilibri mafiosi in gioco, che, il più delle volte, trovavano la soluzione grazie all’intervento di qualificati e carismatici affiliati. Tali problematiche, infatti, dannose agli scopi dell’organizzazione, venivano risolte grazie all’intervento dei vari “uomini carismatici”, ricorrendo in talune circostanze agli “*appoggi*” delle consorterie criminali di riferimento necessari per corroborare e fortificare le singole esternazioni del potere criminale in Lombardia. In taluni casi però, le fratture interne o gli “*sgarri*” degli affiliati erano così profondi, da non trovare, nemmeno nell’intervento di qualificati mafiosi, una soluzione. In tale contesto - particolarmente delicato e precario - si concretizzava l’omicidio per “*Iupara bianca*” di CANTARELLA Gaetano, definitivamente scomparso in data 03.02.2020. Relativamente a tale evento è stato accertato un diretto e pregnante coinvolgimento di AMICO Gioacchino ed ORLANDO Raimondo.

OMISSIS

La prima conversazione di commento alla scomparsa di CANTARELLA si registra il 5 febbraio tra CASTIGLIA Giuseppe e VESTITI Giancarlo. Il dialogo attesta chiaramente lo spessore criminale di VESTITI Giancarlo, dichiaratosi pronto a chiedere conto di tale evento alle altre organizzazioni criminali (***vedi che si sono portati un fratello nostro se è veramente successo qualcosa del genere - ci andiamo a bussare hai capito..? chiunque noi pensiamo perché...ci bussiamo forte ci bussiamo eh...se lo devono sentire...hai capito..?***)

RIT: 146/20 – prog. 16 – intercettazione telefonica dell’utenza 3703193430 in uso a CASTIGLIA Giuseppe, delle ore 00:58:38 del 05/02/2020, in entrata dall’utenza 3343819084 in uso a SANGALLI Daniela e VESTITI Giancarlo

24.09.2020

ROSI e SORCE parlano ancora della scomparsa di CANTARELLA Gaetano ed avanzano dubbi sul coinvolgimento di AMICO Gioacchino.

Conversazione ambientale n. 2356 RIT 663/2020, intercettata il giorno 24/09/2020 alle ore 13:07:21 mediante captatore informatico sul dispositivo di rete mobile avente IMEI 862243045229252 in uso a ROSI Massimo.

ROSI Massimo al ristorante con SORCE Giuseppe.

ROSI Massimo discorre con SORCE Giuseppe.

Omissis. Dal min. 00:08.

*ROSI Massimo: **Questo TANO** (inc.)...*

SORCE Giuseppe: Ah?

*ROSI Massimo: **A chi ha schiacciato i piedi per arrivare a sto punto?***

*SORCE Giuseppe: Ah non lo so... non lo so... **son tanti punti interrogativi lì.***

*ROSI Massimo: Ah **non c'entra niente la batteria che siamo noi?***

SORCE Giuseppe: No, non penso.

ROSI Massimo: Sì?

SORCE Giuseppe: **Se c'entravamo qualcosa noi (inc.) non c'entriamo niente...**

ROSI Massimo: **No... magari ha sbagliato con Gio...** (ndr AMICO Gioacchino).

SORCE Giuseppe: No no... penso nella famiglia.

ROSI Massimo: Una cosa familiare pensi...

SORCE Giuseppe: Una cosa che avrà fatto prima lui... però... perché ho parlato con Pippo (ndr CASTIGLIA Giuseppe) hai visto (inc.) giocare...

ROSI Massimo: Eh?

SORCE Giuseppe: Hai visto per farlo (ndr o farla) venire... (inc.)

ROSI Massimo: Ah che si voleva giocare Giò, sì...

SORCE Giuseppe: Adesso **quando io gli dicevo, che minchia stai dicendo** (ndr in dialetto).

ROSI Massimo: Eh?

SORCE Giuseppe: **«Gio... ma che minchia stai dicendo?»** (ndr AMICO Gioacchino) **Gio... lo vedi quello che ti sto dicendo... io faccio il minchia, faccio il buono con tutti... giusto? Però quando faccio il buono con tutti qualche parola ci scappa a qualcuno... e loro pensano che mi rimane qua... giusto? Non mi rimane qua...», io già glielo avevo detto «Gio... vedi che è così»** (ndr, riferisce le parole di AMICO Gioacchino) **«ma no poi vediamo... non ti preoccupare... da domani poi vediamo».** Per fortuna che è successo quello che è successo... **ma fidati che se non succedeva si doveva guardare le spalle... già lo voleva portare da.. da quello di... a Milano.**

ROSI Massimo: **Da chi?**

SORCE Giuseppe: **A Gioacchino...**

ROSI Massimo: Ma a... con quale di Milano? Eh?

SORCE Giuseppe: Ah, i BASSO.

ROSI Massimo: Paesani vostri?

SORCE Giuseppe: Sì... quello lì che Biego... Bieco... come si chiama (inc.).

ROSI Massimo: Ma dimmi una cosa...

SORCE Giuseppe: (inc.) giocava con due carte...

ROSI Massimo: **Ma sto Giancarlo (VESTITI nd.)... chi è alla fine per Gioacchino? È una sua testa di legno?**

SORCE Giuseppe: **Giancarlo** (inc.).

ROSI Massimo: (inc.).

SORCE Giuseppe: **Giancarlo è SENESE.**

ROSI Massimo: Eh?

SORCE Giuseppe: **Giancarlo è SENESE.**

ROSI Massimo: **È dei SENESE?**

SORCE Giuseppe: **SENESE** (inc.)

ROSI Massimo: Eh?

SORCE Giuseppe: **SENESE, Catanesi.**

ROSI Massimo: Eh non so chi è.

SORCE Giuseppe: Ha... **hanno comandato Roma... hanno comandato Napoli...** cioè detto da loro, non so...

ROSI Massimo: Ah detto da loro, ma io non so chi è.

SORCE Giuseppe: Dice che... è gente importante. E lui giustamente che ha avuto l'aggancio e ci si è infilato dentro dice... un aggancio di qua.

ROSI Massimo: **Ma come mai tutti in galera per... come teste di legno di una società di Gioacchino... mica tanto... avrebbero messo un altro... mo lo vediamo...**

come si chiama Giancarlo? SENESE... (ndr, controlla su internet le notizie riguardanti la famiglia SENESE e commenta) commercialista no... arresti...

SORCE Giuseppe: Un boss.

ROSI Massimo: Ma chi lo dice questo?

SORCE Giuseppe: Loro (inc.).

ROSI Massimo: **E mo vediamo... camorra Roma... 28 arresti... nel clan SENESE... arresti a Roma nel clan SENESE... classe 1966 Giancarlo VESTITI classe 68... Alessandro (inc.)**

SORCE Giuseppe: (inc.).

ROSI Massimo: Eh?

SORCE Giuseppe: Omicidi... estorsioni... tutte ste cose qua...

ROSI Massimo: Qual è questo?

SORCE Giuseppe: No...

ROSI Massimo: Scusa eh... SENESE Michele...

SORCE Giuseppe: È il cugino

ROSI Massimo: Ah ok...

SORCE Giuseppe: E lui c'ha... questo qua c'ha... ergastoli... non so cosa c'ha... **MAFIA CAPITALE -INC- LUI ERA DENTRO PURE**

ROSI Massimo: Ma Giancarlo non c'è... ah dentro con Carminati...

SORCE Giuseppe: Forse sì.

ROSI Massimo: **Sì, allora... ricerche correlate MICHELE SENESE... ANGELO SENESE... DOMENICO... ma non c'è Giancarlo...**

Orbene, il testo delle due conversazioni testé riportate induce, ancora una volta, a smentire la tesi accusatoria per almeno due ragioni.

- 1) muovendo dal presupposto che VESTITI Giancarlo riveste, all'interno del gruppo romano, il ruolo di capo, tanto da essere proprio lui a interfacciarsi con SENESE Vincenzo e, per il suo tramite, con il padre SENESE Michele, è inspiegabile che l'omicidio di CANTARELLA Gaetano, altro membro del medesimo gruppo, sia stato deciso da AMICO Gioacchino senza l'avallo di VESTITI Giancarlo. Anzi, a ben vedere quest'ultimo non sapeva nemmeno chi fosse l'autore dell'omicidio, tanto da paventare l'idea di interrogare le altre organizzazioni criminali. Ciò è ancor più anomalo se si segue la tesi secondo cui l'omicidio sia maturato per ragioni endogene al gruppo romano, essendo evidente che, ove così fosse, VESTITI Giancarlo ne doveva certamente essere a conoscenza.
 - 2) ancor più stupore desta il passaggio della conversazione telefonica nel corso della quale ROSI Massimo (capo del gruppo dei calabresi) chiedeva a SORCE Giuseppe (membro del gruppo romano) "Ma sto Giancarlo (VESTITI nd.)... chi è alla fine per Gioacchino? È una sua testa di legno?". Orbene, pur appartenendo ROSI Massimo ad un gruppo diverso da quello di VESTITI Giancarlo, AMICO Gioacchino e SORCE Giuseppe, è evidente che, laddove realmente vi fosse un unico sodalizio lombardo, così come ipotizzato dalla Pubblica Accusa, ROSI Massimo, che a sua volta è il capo della locale di Legnano-Lonate Pozzolo, dovrebbe per lo meno essere a conoscenza del fatto che VESTITI Giancarlo è il capo del gruppo dei romani. Parimenti anomala è la risposta che dava SORCE Giuseppe alla domanda di ROSI Massimo: "Giancarlo è SENESE...Ha... hanno comandato Roma... hanno comandato Napoli... cioè detto da loro, non so... Dice che... è gente importante. E lui giustamente che ha avuto l'aggancio e ci si è infilato dentro dice... un aggancio di qua.".
- In tal caso, ciò che non appare logico è che SORCE Giuseppe, il quale a sua volta sarebbe un membro del gruppo dei SENESE, allorché identifica VESTITI Giancarlo, si rivolge a lui in terza persona, ovvero, riferendo che VESTITI Giancarlo faceva parte del gruppo dei SENESE, mentre invece SORCE Giuseppe ne era apparentemente estraneo.

Si desume quindi che VESTITI Giancarlo e ROSI Massimo non facevano certamente parte di un unico sodalizio, essendo piuttosto entrambi i vertici di due sodalizi, quello romano e quello di Legnano-Lonate Pozzolo.

In quarto luogo, particolarmente significativa è la vicenda relativa ai contrasti insorti tra NICASTRO Dario e AMICO Gioacchino, dalla quale si comprende chiaramente come i predetti non facessero parte di alcun sodalizio unitario.

Si riporta di seguito il passaggio della richiesta cautelare (cfr. richiesta paragrafo 3.2.2. pag. 613):

L'attività tecnica consentiva, quindi, di rilevare che la presenza di NICASTRO Dario era finalizzata a discutere con AMICO Gioacchino della restituzione di una somma di denaro riconducibile ad un investimento non andato a buon fine, di cui di seguito si espone in maniera dettagliata in apposita sezione. La vicenda trae le mosse da un'operazione congiunta degli indagati per la creazione di una società attraverso la quale gestire un'attività di parcheggio/noleggio auto a cui partecipavano CREA Filippo, TRIPODI Demetrio, i fratelli NICASTRO e gli albanesi MROSHAJ Ejll detto "Angelo" e XHEPA Mentor detto "Molly". L'investimento non andava a buon fine e, pertanto, veniva pattuita una restituzione di 250.000 euro. L'inosservanza dei patti sfociava in una situazione d'instabilità fra i gruppi criminali e nel conseguente coinvolgimento, per la risoluzione della controversia, di vari soggetti fra cui SANSEVERINO Sergio, CHIANESE Gennaro, ZAGO Giuseppe, PIZZINI Domenico, GRAZIOLI Andrea, CANTARELLA Gaetano detto "Tano", AMICO Gioacchino, PACE Bernardino detto "Dino", VESTITI Giancarlo, CASTIGLIA Giuseppe detto "Pippo", GREGORINI Emanuele, ROSI Massimo e BELLUSCI Francesco.

Dopo una serie di riunioni con l'attivazione in fasi differenti dei succitati soggetti si giungeva a pattuire la consegna di soli 100.000 euro anziché 250.000. Se 40.000 euro venivano consegnati e suddivisi fra i 5 soggetti coinvolti (8.000 a testa) - tra cui NICASTRO - gli albanesi non intendevano consegnare gli ultimi 60.000 euro.

Nel contesto di estrema tensione che ne derivava si colloca la discussione in cui NICASTRO Dario arrivava a minacciare di morte AMICO Gioacchino al fine di ottenere la restituzione del denaro: **"Omissis...GIOACCHI se tu non mi dai i soldi t'ammazzo come un cane! Chiunque c'è davanti!...Omissis..."**. (***GIOACCHI se tu non mi dai i soldi t'ammazzo come un cane! Chiunque c'è davanti!***).

Al termine dell'incontro ROSI, GREGORINI ed AMICO si accordavano per tentare di "stornare" la somma da quella dovuta da CREA Filippo ai NICASTRO.

RIT: 910/20 – Prog. 8165 – Intercettazione ambientale relativa all'ufficio di Dairago – mic dx – in data 28/04/2021 alle ore 15:03:39.

...Omissis...

NICASTRO Dario: (inc.) **vi rispettiamo perché...**

ROSI Massimo: certo certo certo..

NICASTRO Dario: per tante cose, per carità. Però stamattina mi sono arrivate voci all'orecchio... di qua e di là... ascoltate me!

ROSI Massimo: ok! Sì!

NICASTRO Dario: **io con lui, con il suo padrino, il suo ex padrino ve l'avevamo portato avanti (inc.)**

AMICO Gioacchino: un discorso...

NICASTRO Dario: **certe situazioni... e io t'ho detto**

ROSI Massimo: si si si (inc.)...se riusciamo a

(voci sovrapposte ndr)

NICASTRO Dario: a grandi linee, a grandi linee...stamattina... **quelli ora non vogliono sapere niente! Di qua e di là! GIOACCHI se tu non mi dai i soldi t'ammazzo come un cane! Chiunque c'è davanti!**

ROSI Massimo: non...
NICASTRO Dario: No! MASSIMO!
ROSI Massimo: ma non c'è da parlare così!
NICASTRO Dario: no no, io parlo così MASSIMO . . . Omissis . . .

Orbene, osserva il decidente che il passaggio della richiesta cautelare testé riportato denota nel senso esattamente opposto a quello voluto dagli organi inquirenti e requirenti.

Infatti, se si muove dal presupposto che AMICO Gioacchino è il promotore e capo dell'intero sodalizio di tipo confederativo ipotizzato dalla Pubblica Accusa, non è seriamente ipotizzabile che un membro del medesimo sodalizio potesse rivolgersi al suo direttivo nei termini pocanzi riportati.

Invero, quel che emerge è che i predetti AMICO Gioacchino e NICASTRO Dario agivano in un contesto paritario e nell'ambito dei rapporti economici e imprenditoriali esistenti tra di loro, senza che vi fosse alcun legame assimilabile a quello che costituisce il collante delle associazioni ex art. 416 bis c.p., tanto che NICASTRO Dario ha preteso, nelle forme riportate, l'adempimento del debito contratto da AMICO Gioacchino.

In definitiva, deve pertanto affermarsi che NICASTRO Fabio e NICASTRO Dario agivano all'interno di un gruppo del tutto distinto da quello di cui facevano parte gli ulteriori indagati, pur mantenendo con essi rapporti economici legati a singoli affari.

In quinto luogo, parimenti significativa è la vicenda relativa all'estorsione posta in essere ai danni di FRATTINI Fabio da parte di NICASTRO Dario (appartenente al gruppo dei Gelesi), oggetto del capo 11), nella quale la vittima si rivolge per avere protezione a ROSI Massimo (appartenente alla locale di Legnano-Lonate Pozzolo).

Si riporta di seguito il passaggio della richiesta cautelare (cfr. richiesta paragrafo 3.2.2. pag. 614):

Proprio delle relazioni tra diversi gruppi criminali nel territorio lombardo e nell'ambito delle quali spicca l'aggressività mafiosa dei NICASTRO, si colloca la vicenda della duplice **estorsione patita da FRATTINI Fabio**²⁸⁷. Come diffusamente esposto in apposita sezione, questi viene raggiunto a casa, picchiato e minacciato, da quattro persone, tra cui VENTURA Mario e NICASTRO Dario, mandate per conto di DRAGO Giuseppe detto "Pippo" per esigere il pagamento di un debito che quest'ultimo vantava nei suoi confronti, nonché di ulteriori somme di denaro. Pertanto, per ottenere protezione, si rivolge a ROSI Massimo il quale chiama in causa CRISTELLO Giacomo e BELLUSCI Francesco. Il gruppo così formatosi incontra presso il bar "Luzi Café" di Gallarate la controparte tra cui presenziano NICASTRO Dario, VENTURA Mario e BONVISSUTO Rosario. Nella circostanza vengono mosse a FRATTINI diverse accuse (di cui questi non aveva fatto alcuna menzione agli esponenti criminali di cui aveva chiesto la protezione), i quali sono così costretti su posizioni difensive e conciliatorie ammettendo le colpe del loro protetto.

In particolare vengono contestate a FRATTINI plurime posizioni debitorie verso diverse persone – per una somma patteggiata in 10.000,00 euro - ben maggiori rispetto ai mille euro che questi aveva ammesso di dovere a DRAGO Giuseppe per un vecchio debito. Ad esito dell'incontro FRATTINI resta soggiogato all'autorità mafiosa di ROSI alla cui protezione deve, come esplicitamente ribaditogli da ROSI e CRISTELLO, l'aver evitato le ulteriori conseguenze che sarebbero derivate dalle pretese avanzate dal gruppo di NICASTRO Dario e VENTURA Mario. A far data dall'incontro, infatti, FRATTINI è costretto a versare mensilmente la somma di 1000,00 euro nelle mani di ROSI Massimo che, a sua volta, li devolve, quantomeno in parte, a CRISTELLO Giacomo. La soluzione

²⁸⁷ Nato a Legnano il 16.08.1965, ivi residente in via Casati n.3. Vari precedenti penali tra i quali si evidenziano le condanne per associazione a delinquere, truffa, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e riciclaggio (anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa) Sentenza del Tribunale di Milano divenuta irrevocabile in data 10.11.2015.

di tale vicenda è favorita dal fatto che ROSI e NICASTRO, seppur provenienti da compagini criminali diverse, fanno parte dell'unico *sistema mafioso lombardo*. Circostanza che consente di addivenire ad una soluzione conciliatoria.

Addirittura, si legge nella richiesta cautelare che, pur di aiutare FRATTINI Fabio, BELLUSCI Francesco (altro membro della locale di Legnano-Lonate Pozzolo) avrebbe dichiarato di essere pronto allo scontro diretto con NICASTRO Dario.

Si riporta di seguito il testo della richiesta (cfr. paragrafo 4.4.3. richiesta pag. 2234):

Il giorno seguente, ROSI Massimo, che si trova con TOSCANO Roberto presso il nuovo ufficio di Inveruno, riceve la visita di FRATTINI Fabio. Successivamente, vengono raggiunti da BELLUSCI Francesco e CRISTELLO Giacomo, convocati da ROSI proprio per discutere di “*quello che è successo*”.

Dai primi commenti si comprende come si prospettino anche eventuali azioni armate.

ROSI, infatti, riporta le parole di FRATTINI “***questi qui Massimo non è che iniziamo a sparare?***” e BELLUSCI si dice pronto anche allo scontro violento - “***Eh ci ammazziamo!***” – evidenziando, al contempo, che anche uno degli esponenti della controparte ha un debito con CRISTELLO Giacomo: “***Poi se vogliono che arriviamo a questo, arriviamo a questo. Però intanto a cacciarmi subito i soldi che - inc- ancora non li ha dati a GIACOMO (CRISTELLO, ndr)***”.

Anche in tal caso, appare del tutto singolare che una vittima di estorsione, per ottenere protezione, si rivolga ad un altro membro della medesima associazione, così come è impensabile che il membro di un'associazione possa ipotizzare di arrivare allo scontro con un altro sodale, pur di difendere un soggetto ad essa estraneo e rispetto al quale la medesima associazione aveva deciso di sottoporre ad estorsione.

Invero, se ciò è stato possibile, è unicamente in ragione del fatto che ROSI Massimo e CRISTELLO Giacomo (entrambi della locale di Legnano-Lonate Pozzolo), diversamente da quanto ipotizzato dalla Pubblica Accusa, non fanno parte del medesimo sodalizio cui aderisce NICASTRO Dario, bensì di un distinto ed autonomo gruppo criminale.

Ancora una volta, il fatto che tali gruppi dialoghino tra di loro, non implica in alcun modo che essi compongano un unico sodalizio che, per contro, per potersi ritenere tale, deve fondarsi sull'*affectio societatis* dei suoi componenti.

In sesto luogo, di analogo tenore è la vicenda descritta al capo 18) di imputazione, che in estrema sintesi concerne un'estorsione posta in essere dagli ABILONE e dai PACE (gruppo dei Trapanesi) in danno di MARIN Roberto Ezio, il quale per cercare protezione si rivolgeva ad AMICO Gioacchino (vedi infra paragrafo 5.2.9.).

Emerge ancora una volta che non vi era tra gli odierni indagati alcuna associazione di tipo trasversale tra le diverse componenti di stampo mafioso individuate dalla Pubblica Accusa.

Infatti, la pretesa di convogliare in un unico organismo di tipo confederativo diverse organizzazioni criminali, è incompatibile con diverse circostanze che sono emerse proprio nell'ambito della vicenda estorsiva oggetto del capo 18) di imputazione.

In particolare, se si muove dal presupposto che AMICO Gioacchino faceva parte dell'unico consorzio criminale individuato dalla Pubblica Accusa, per di più con il ruolo di promotore e organizzatore (si legge nel capo di imputazione “*svolgendo funzioni di coordinamento e raccordo tra il clan SENESE e le altre componenti criminali costituenti il sistema mafioso lombardo*”), diviene incomprensibile la ragione per la quale MARIN Roberto Ezio si sia rivolto a lui per intercedere presso gli ABILONE ed i PACE, autori dell'estorsione.

È evidente, infatti, che AMICO Gioacchino avrebbe dovuto agire all'unisono con i predetti, e non sostenendo le ragioni di MARIN Roberto Ezio.

Ancor più incomprensibile è la circostanza che, nella presente vicenda, gli ABILONE neppure sapessero che AMICO Gioacchino era l'amministratore di fatto della cooperativa LOGISTICA 2000, società che aveva acquisito i crediti di imposta fittizi ceduti dagli ABILONE al GRUPPO MARIN.

Ma vi è di più.

Persino dopo la scoperta da parte degli ABILONE del fatto che i crediti di imposta fittizi ceduti al GRUPPO MARIN erano confluiti nella contabilità di LOGISTICA 2000, società riconducibile ad AMICO Gioacchino, gli ABILONE continueranno a pretendere di recuperare la somma di € 380.000,00 (pattuita come controvalore ai crediti d'imposta, ceduti inizialmente a MARIN ma di cui la LOGISTICA 2000 stava al momento beneficiando) sia da MARIN Roberto Ezio che da AMICO Gioacchino, ritenuto, secondo quanto si legge nella richiesta cautelare, "debitore in solido di MARIN Roberto Ezio".

Orbene, immaginare che all'interno di un'associazione di stampo mafioso, uno dei suoi membri, per di più con il ruolo di capo o promotore, sia ritenuto un condebitore in solido di un soggetto nei confronti del quale la medesima associazione sta esercitando un'attività estorsiva, oltre che irrealistico, contrasta ontologicamente con la stessa fattispecie delittuosa, che prevede in capo a tutti i sodali l'adesione a un programma unitario ed identitario.

Sempre secondo quanto si legge nella richiesta cautelare, *"verrà anche documentato un accordo tra gli ABILONE e i PACE, finalizzato ad estromettere AMICO Gioacchino unitamente alla cooperativa LOGISTICA 2000, dalla collaborazione con il GRUPPO MARIN, con l'intenzione di far fallire la predetta cooperativa ed imporre a MARIN l'ingresso di una nuova cooperativa nella disponibilità dei PACE"*.

Quanto ad AMICO Gioacchino, si legge nella richiesta che egli *"in alcune circostanze AMICO fingerà addirittura di prendere le parti degli ABILONE, sebbene tale atteggiamento sia solo un altro espediente, in accordo con MARIN e con BERDUCCI, per prendere tempo sugli ABILONE nell'attesa che i processi penali in corso nei loro confronti e di cui AMICO asseriva di esserne a conoscenza, li ponessero fuori dai giochi"*.

Anche tali condotte sono del tutto incompatibili con la dichiarata, ed indimostrata, costruzione unitaria di un organismo confederativo che abbraccia in modo paritario tutte le componenti di stampo mafioso esistenti nel territorio lombardo.

Infatti, viene registrato un atteggiamento solidale del capo mafia AMICO Gioacchino rispetto ad una delle vittime degli ABILONE, che facevano parte, secondo l'assunto accusatorio, del medesimo gruppo criminale.

Ed ancora, sempre con riguardo al capo 18), viene riportato un passaggio in cui AMICO Gioacchino ha rassicurato la vittima dell'estorsione MARIN Roberto e BERDUCCI Francesco (il quale agiva all'interno di LOGISTICA 2000, società come detto riconducibile al medesimo AMICO Gioacchino) circa il fatto che gli ABILONE sarebbero stati a breve falciati da un'inchiesta giudiziaria in corso e, pertanto, sarebbero divenuti inoffensivi.

Anche tale circostanza è del tutto incompatibile con la presupposta esistenza di un gruppo unitario, del quale farebbero parte sia AMICO che gli ABILONE, essendo evidente che, a tutto voler concedere, giammai un sodale potrebbe invocare il ricorso alle FF.OO., per di più a vantaggio della vittima di un'estorsione portata avanti da un altro membro del sodalizio.

Si riporta il passo della richiesta per maggiore intellegibilità (cfr. richiesta paragrafo 4.4.10. pag. 2434).

Sebbene AMICO Gioacchino cerchi di tranquillizzare sia MARIN che BERDUCCI, sul fatto che gli ABILONE verranno colpiti a breve da inchieste giudiziarie **"lascia stare! lascia stare! lascia stare quelli la! quelli si toglieranno da soli..davanti le palle..."**, BERDUCCI, in una conversazione del 26.08.2020, palesa chiaramente il suo evidente timore nei confronti dei due fratelli **"... ok!"**

Invece..ehh..il tono dei fratelli Abilone a te ti..ti va bene?...” - “se loro continuano a dire che vengono, sfasciano tutto e buttano all'aria..io..(inc)..”

BERDUCCI, facendo inoltre riferimento alle minacce proferite in passato nei suoi confronti dagli ABILONE, rappresenta di aver sporto presso il Comando della Stazione CC di Arcore una querela nei loro confronti **“perché, tieni presente, che siccome loro avevano già minacciato, andavano lì tutti i giorni, venivano in azienda tutti i giorni...una denuncia penale gliela ho già fatta io, a nome mio...a..ai Carabinieri di Arcore...”**.

- RIT: 146/2020 - RGNR: 14467/2017

Progressivo: 21723 - Data: 26/08/2020, Ora: 18:04:13

...omissis

BERDUCCI Francesco: **OK!, INVECE..EHH..IL TONO DEI FRATELLI ABILONE A TE TI..TI VA BENE?**

AMICO Gioacchino: **lascia stare! lascia stare! lascia stare quelli la! quelli si toglieranno da soli..davanti le palle..**

BERDUCCI Francesco: **perché, tieni presente, che siccome loro avevano già minacciato, andavano lì tutti i giorni, venivano in azienda tutti i giorni..**

AMICO Gioacchino: *si si, lo so, lo so.*

BERDUCCI Francesco: **una denuncia penale gliela ho già fatta io, a nome mio..**

AMICO Gioacchino: *si*

BERDUCCI Francesco: *ahh..ai Carabinieri di Arcore..*

AMICO Gioacchino: *èh! e va bene.*

BERDUCCI Francesco: **se loro continuano a dire che vengono, sfasciano tutto e buttano all'aria..io..(inc)..**

AMICO Gioacchino: **èh, fagli leggere, fagli leggere il messaggio, fagli leggere il messaggio e procedi!**

BERDUCCI Francesco: *èh!*

AMICO Gioacchino: *cosa ti devo dire!?*

BERDUCCI Francesco: *no, io, noo! no no, io non è che..non è che ho fretta di farlo! però tieni presente che può essere una cosa in più che mettiamo lì..*

AMICO Gioacchino: *ma..ma li se ne parla, li se ne parla il dieci(10) ah! dal dieci al quindici (10 al 15)..se ne parla..*

BERDUCCI Francesco: **capito, però se da qui al dieci questi fanno..aumentanooo..**

AMICO Gioacchino: **e infatti! eeh tu fai così e te ne esci! che devi fare?! eh!**

...omissis

Invero, l'unica chiave di lettura dell'intera vicenda, è quella secondo cui AMICO Gioacchino, anche in tal caso, ha privilegiato gli interessi economici personali, o comunque del suo ristretto gruppo di appartenenza, a quelli del sodalizio unitario ipotizzato dalla Pubblica Accusa, così tradendo palesemente l'esistenza di qualsiasi legame, in termini di *affectio societatis*, con il cd. consorzio.

In settimo luogo, si riporta quanto si è già osservato con riguardo alla posizione di D'ALIA Aurelio; in particolare, secondo la tesi accusatoria, a riprova del fatto che D'ALIA era un membro del sodalizio (gruppo dei Palermitani), deponeva la circostanza che egli aveva avuto un ruolo di mediatore nella vicenda MANNINO: *“L'attività investigativa ha consentito di individuare il ruolo, principalmente, di mediatore tra le pretese del gruppo cd dei “palermitani” (di cui fanno parte AMICO, GALIOTO Antonino, FIDANZATI Giuseppe, FIDANZATI Stefano) e le giustificazioni addotte da MANNINO”* (cfr. richiesta paragrafo 3.2.4. pag. 742).

In senso contrario, allorché è stata esaminata la posizione di D'ALIA Aurelio (paragrafo 3.2.4.A.), si è già osservato che l'affermazione in sé non desterebbe particolari perplessità, se non si considerasse che

AMICO Gioacchino è, nella presente indagine, il vertice, o per lo meno uno dei vertici, di un'associazione di stampo mafioso estesissima e potentissima, sostanzialmente egemone nella provincia milanese.

A fronte di ciò, lo spessore criminale di D'ALIA Aurelio è invece del tutto evanescente.

Nel suo palmares, egli vanta tre precedenti (uno per alcuni reati depenalizzati, una ricettazione per la quale gli è stata comminata la pena della reclusione di 4 mesi, poi dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova e un reato oggetto di indulto; cfr. all. 67 alla richiesta cautelare), nonché, per quanto si legge nella richiesta cautelare, un precedente di polizia per lo "*svolgimento ed agevolazione di giocate di scommesse con allibratori privi di una concessione AAMS*".

Orbene, immaginare che la funzione di mediare tra MANNINO Pietro e il gruppo dei "Palermitani" di appartenenza, oltre che con AMICO Gioacchino, sia stata affidata ad un soggetto che non ha alcuna ascendenza criminale, avulso dall'ambiente malavitoso, appare, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, l'ennesima prova della assoluta inesistenza di un sodalizio come quello ipotizzato dalla Pubblica Accusa.

In ottavo luogo, si richiama il seguente passaggio della richiesta cautelare, relativo ad una vicenda in cui un imprenditore, INGEGNOSO Maurizio, si era rivolto ad AMICO Gioacchino per ricevere protezione dalle richieste provenienti dai NICASTRO del gruppo di Gela (cfr. richiesta paragrafo 3.2.2. pag. 615).

Alla rilevante presenza dei NICASTRO nelle dinamiche del *sistema mafioso lombardo* è sottesa la forza che essi sono in grado di esprimere nel controllo del territorio.

La presenza mafiosa dei NICASTRO sul territorio e la loro particolare aggressività emergevano in maniera assolutamente chiara nel corso di conversazioni tra AMICO Gioacchino e PIZZATA Giuseppe.

Nello specifico, AMICO Gioacchino leggeva a PIZZATA Giuseppe un messaggio ricevuto da INGEGNOSO Maurizio, titolare dello **studio di registrazione sonora *Maurizio In Production***, con velleità artistiche, relativo alle selezioni per il festival di Sanremo. Al termine della lettura inviava un messaggio vocale allo stesso INGEGNOSO per incontrarlo il giorno seguente unitamente a PIZZATA Giuseppe, dal quale traspariva con chiarezza la "protezione" di cui si faceva carico AMICO e il suo gruppo (ndr. *vds conversazione nr.2645* "*per vedere un attimino di inquadrare la situazione e facciamo...mettiamo quei puntini sulle "i" insieme...perché tu e ...la tua ombra che sono io, ma siamo le tue ombre*").

Al termine di questo scambio di messaggi, AMICO Gioacchino spiegava a PIZZATA Giuseppe che INGEGNOSO Maurizio voleva "protezione" (*sta impazzendo vuole protezione...*) poiché i gelesi di Busto Arsizio lo stavano dissanguando, (*lo hanno dissanguato*).

Nel prosieguo della conversazione, AMICO Gioacchino forniva ulteriori dettagli circa i gelesi in questione indicandone uno come "*pentito*" chiaro riferimento ai fratelli NICASTRO Fabio e NICASTRO Dario.

Orbene, anche in tal caso, si osserva che non è compatibile con la configurazione unitaria dell'organismo associativo il fatto che un imprenditore possa rivolgersi ad un componente del sodalizio per ricevere protezione rispetto alle pretese provenienti da un altro membro del medesimo sodalizio.

Ancor più surreale è la circostanza che di tale vicenda AMICO Gioacchino discorresse con PIZZATA Giuseppe, ovvero, un soggetto avulso dal sodalizio, con il quale AMICO si limitava a intrattenere rapporti di affari, concernenti il narcotraffico.

Invero, tale vicenda trova un senso logico soltanto se si muove dal presupposto che non esisteva un organismo unitario, inteso quale associazione ex art. 416 bis c.p.

Altresì, tale vicenda dimostra ulteriormente che la comunità locale non aveva alcuna consapevolezza dell'esistenza di tale organismo unitario, dimostrandosi quindi anche in tal caso il difetto della prova della esternazione del metodo mafioso.

In nono luogo, si evidenzia che i reati-fine concernenti le ipotesi di estorsione, commessi dall'ipotizzata associazione consortile, sono trattati ai capi 8-21 della rubrica (cfr. pagg. 2149-2548 della richiesta cautelare).

Orbene, dalla disamina dei singoli capi di imputazione, si ha modo di notare, già dalla loro descrizione, che con esclusione del capo 12) della rubrica, le estorsioni sono state poste in essere da soggetti rigorosamente appartenenti a ciascuna delle singole compagini raggruppate al capo 1) della rubrica.

Ma vi è di più.

Si tratta in tutti i casi di condotte estorsive poste in essere da soggetti appartenenti al medesimo gruppo familiare di ciascun sottogruppo individuato dall'organo requirente.

Tale dato emerge con evidenza dalla tabella che segue:

Capo di imputazione	Indagati	Gruppo familiare di appartenenza (vedi richiesta pag. 4821)
8	Bellusci Cristello Rosi Toscano R. (deceduto) Toscano P. Bonanno Paganin	Componente calabrese (Locale Legnano-Lonate Pozzolo) Componente calabrese (Locale Legnano-Lonate Pozzolo) Componente calabrese (Locale Legnano-Lonate Pozzolo) Componente calabrese (Locale Legnano-Lonate Pozzolo) Componente calabrese (Locale Legnano-Lonate Pozzolo) - -
9	Bonvissuto Nicastro D. Nicastro F.	Componente siciliana (Gelesi) Componente siciliana (Gelesi) Componente siciliana (Gelesi)
10	Bonvissuto Nicastro D. Nicastro F.	Componente siciliana (Gelesi) Componente siciliana (Gelesi) Componente siciliana (Gelesi)
11	Nicastro D. Drago Ventura	Componente siciliana (Gelesi) - -
12	Amico Sorce Albanese Rosi	Componente romana Componente romana Componente romana Componente calabrese (Locale Legnano-Lonate Pozzolo)
13	Castiglia Gregorini Vestiti Sangalli Sorrentino Carta Di Pierno Dimiccoli Donato	Componente romana Componente romana Componente romana Componente romana Componente romana - - - -
14	Amico Castiglia Gregorini	Componente romana Componente romana Componente romana

	Sangalli Sorrentino Vestiti Dimiccoli	Componente romana Componente romana Componente romana -
15	Nicastro D. Nicastro F.	Componente siciliana (Gelesi) Componente siciliana (Gelesi)
16	Amico Vestiti E. Vestiti M.	Componente romana Componente romana Componente romana
17	Castiglia Sanseverino Blanco Deodato Doria	Componente romana Componente romana - - -
18	Abilone G. Abilone R. Pace B. Pace M.	Componente siciliana (Trapanesi) Componente siciliana (Trapanesi) Componente siciliana (Trapanesi) Componente siciliana (Trapanesi)
19	Castiglia Donato Folino Galiy	Componente Romana - - -
20	Amico Sorce Castiglia Donato Galiy Gatto Veziaj Mecja Jelmini	Componente Romana Componente Romana Componente Romana - - - - - -
21	Amico Sorce Castiglia Donato Galiy Veziaj	Componente Romana Componente Romana Componente Romana - - -

Sul punto, in modo invero eccessivamente sbrigativo, la Pubblica accusa in premessa ha precisato che *“Le estorsioni che si andranno di seguito a rappresentare, sebbene portate avanti dal punto di vista operativo dagli aderenti alle singole compagnie, sono di fatto condivise dall’intero sistema mafioso; non solo: i capitali e le società acquisiti con le modalità estorsive, che si andranno a ricostruire, entrano poi a far parte dell’intero sistema mafioso, che se ne nutre per reimmettere capitali e riciclarli in altre attività”* (cfr. richiesta paragrafo 4.4. pag. 2149).

Tale impostazione non può tuttavia essere condivisa giacché, laddove si muove dalla premessa, che

costituisce la *ratio* che sorregge l'intero impianto accusatorio, secondo cui i sodali delle tradizionali associazioni criminali di stampo mafioso, camorristico e 'ndranghetista, in Lombardia avrebbero operato in modo trasversale, senza riferire ciascuna al proprio nucleo o famiglia di appartenenza, ne dovrebbe conseguire che anche le singole condotte estorsive avrebbero dovuto essere compiute in modo indipendente dall'appartenenza di ciascun agente ad una o all'altra consorteria di stampo mafioso, camorristico, o 'ndranghetista.

Il fatto che non sia così, già nella prospettazione accusatoria, induce quindi a ritenere che, in realtà, non si è di fronte ad un'associazione di stampo mafioso che agisce inglobando, sotto un'unica egida, diverse famiglie e soggetti di estrazione mafiosa, camorristica e 'ndranghetista, bensì singoli soggetti che si sono talvolta raccordati per svolgere un determinato affare, lecito o illecito che fosse.

Quel che difetta, dunque, è la prova dell'*affectio societatis* in capo ai singoli partecipanti rispetto ad un organismo unitario e sovra strutturato rispetto alla famiglia o gruppo di appartenenza.

Né in senso contrario può osservarsi, così come si legge nella richiesta, che in ogni caso "*i capitali e le società acquisiti con le modalità estorsive, che si andranno a ricostruire, entrano poi a far parte dell'intero sistema mafioso*".

Tale postulato, allo stato, è rimasto una mera ipotesi investigativa priva di riscontro.

L'unica eccezione è, invero, costituita dalla condotta oggetto del capo 12) della rubrica.

Come si avrà modo di vedere, tuttavia, in tal caso il coinvolgimento di ROSI Massimo (componente calabrese) nell'estorsione portata avanti da AMICO Gioacchino e SORCE Giuseppe (componente romana) è da attribuire alla natura dell'affare che ha determinato l'azione estorsiva, concernente il coacquisto di una partita di droga da parte di ROSI Massimo e AMICO Gioacchino, poi andato a male poiché i soggetti incaricati del trasporto, tra cui VERSACI Vincenzo, venivano rapinati.

La colpa della rapina, come visto, veniva attribuita proprio a VERSACI Vincenzo, che subiva pertanto l'azione estorsiva da parte di AMICO Gioacchino, SORCE Giuseppe, ALBANESE Vincenza e ROSI Massimo.

4.3. Conclusioni

Alla luce di quanto sinora esposto, deve escludersi nel caso di specie la ricorrenza di un unico sodalizio che comprende tutti i sottogruppi criminali descritti al capo 1) di imputazione.

Infatti, non è riscontrabile quel vincolo associativo di tipo mafioso come qualificato dall'art. 416 bis c.p., operativo nella provincia di Milano e dotato di una decisiva autonomia rispetto ai comprovati legami esistenti tra ciascun sottogruppo ed il clan esistente nel territorio di origine (Sicilia, Calabria e Roma).

Come si è avuto modo di vedere, infatti, se può ritenersi in qualche modo sussistente la condizione dell'esistenza di un'organizzazione di mezzi e di persone (sia pur con la dovuta precisazione che è tutto da dimostrare che i mezzi e le persone fossero funzionali alla realizzazione di un programma delittuoso comune o, piuttosto, allo svolgimento di svariate attività economiche o illecite da parte dei singoli indagati o, comunque, di singoli gruppi criminali), quel che invece è del tutto carente è, da una parte, sotto il profilo oggettivo, la prova della esternazione del metodo mafioso, e sotto quello soggettivo, la prova della *affectio societatis*.

Sotto il primo aspetto, non è stata raggiunta la prova, nemmeno indiziaria, che gli odierni indagati si sono avvalsi della forza intimidatrice che promana dall'esistenza stessa dell'associazione, con conseguente assoggettamento diffuso della popolazione ad una condizione di omertà generalizzata.

Anzi, a ben vedere, la popolazione locale non è nemmeno consapevole dell'esistenza del sodalizio di tipo consortile ipotizzato dalla Pubblica Accusa, tanto che talvolta si è potuto notare che alcuni soggetti hanno fatto ricorso all'intercessione di alcuni degli odierni indagati, per far fronte alle richieste (in ipotesi estorsive) provenienti da altri sodali del medesimo organismo confederativo, sebbene appartenenti ad

altri sottogruppi (si veda la vicenda dell'estorsione in danno di FRATTINI, in precedenza richiamata in questo medesimo paragrafo).

Si comprende quindi che l'ambiente locale in cui il presunto sodalizio di tipo confederativo opera, è ignaro dell'esistenza del sodalizio stesso.

D'altro canto, si è avuto modo di evidenziare che tale carenza probatoria appare ancor più rilevante nel caso di specie, in ragione del fatto che, come detto, giacché il sodalizio in disamina è del tutto nuovo, deve applicarsi la giurisprudenza granitica della Suprema Corte in ordine alle “nuove formazioni”, secondo cui *“In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, quando oggetto del giudizio sia l'accertamento relativo alla ricorrenza di nuova formazione in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, può prescindersi da specifici accertamenti in ordine all'esteriorizzazione del metodo mafioso solo in presenza di univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, come tale, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (cfr. Cass. n. 38831/2021).*

In motivazione la Corte ha evidenziato che, nell'ipotesi in cui il nuovo aggregato costituisca, come nel caso oggetto del presente procedimento, una struttura “autonoma ed originale” (pur se proiettata verso l'adozione della medesima metodica delinquenziale del sodalizio “storico”), è necessaria la verifica di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (tra cui, appunto, l'esteriorizzazione del metodo e le conseguenze in punto di assoggettamento ed omertà); nella diversa ipotesi di mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre, che ricada nell'area tradizionale di competenza, si ritiene che la cellula - in presenza appunto *“di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre”* - costituisca una promanazione dell'originaria struttura, *“di cui non può che ripetere i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l'ambiente circostante”*.

La prova della capacità intimidatrice del sodalizio comporta la necessità di accertare le caratteristiche organizzative del sodalizio, i suoi rapporti con la casa madre nonché le forme di esteriorizzazione del metodo mafioso, prova che, come visto, è del tutto carente nel caso di specie.

Infatti, pur essendo emersi dei contatti tra appartenenti ai sottogruppi oggetto di disamina ed altri soggetti appartenenti ai clan presenti nelle regioni di provenienza, contatti spesso dovuti ai vincoli di parentela esistenti, non può invece ritenersi che vi sia un legame stabile tra i sottogruppi ed i clan esistenti nei territori di origine.

I singoli sottogruppi in disamina, infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, sono autonomi dalle associazioni di stampo mafiose esistenti nei territori di origine e come tali devono essere giuridicamente trattati.

Tantomeno, vi è un collegamento tra il sodalizio di tipo confederativo ipotizzato dalla Pubblica Accusa ed un qualsivoglia clan preesistente in un'altra regione; del resto, proprio in considerazione della assoluta e declamata novità del “sistema lombardo” nel panorama italiano, è in radice da escludersi che il cd. consorzio costituisca una promanazione di un altro clan.

Ne consegue, lo si ribadisce, che avrebbero dovuto essere verificati tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis c.p., tra cui l'esteriorizzazione del metodo mafioso.

In altri termini, nel “sistema lombardo” unitariamente considerato, non si rinviene alcun sodalizio che si manifesta all'esterno, inteso come gruppo che possiede un prestigio criminale derivante dal vincolo associativo, che gli consente di infiltrarsi sul territorio, di sfruttare la condizione di omertà diffusa, di limitarsi, se del caso, a lanciare avvertimenti anche simbolici o indiretti in ambiti politici, amministrativi, imprenditoriali: in tutti quei luoghi, insomma, dove è possibile trarre e moltiplicare profitti economici agendo in maniera organizzata.

Quello che certamente emerge è, invece, la presenza sul territorio milanese di soggetti che, vantando, per lo meno almeno alcuni di essi, rapporti qualificati con alcuni soggetti di sicura appartenenza mafiosa, sia pur accertata in altre regioni, commettono attività lecite, ma anche delittuose, soprattutto di tipo economico, in territorio lombardo.

Il che, tuttavia, non può essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., potendo invece essere diversamente valutato in relazione ad i singoli delitti di volta in volta commessi e, eventualmente, nella diversa fattispecie di cui all'art. 416 c.p., che non richiede la prova di alcuna esternazione ma unicamente dell'esistenza di un insieme di mezzi ed uomini causalmente orientati a commettere una serie indefinita di reati.

Sotto il profilo soggettivo, la ricostruzione della pubblica accusa risulta parimenti carente, non essendo emersa la prova, nemmeno indiziaria, del fatto che gli odierni indagati si siano volontariamente associati in un unico sodalizio, avvinti dalla necessaria *affectio societatis* a quest'ultimo.

Al contrario, come si è potuto esaminare allorché è stata valutata la posizione di ciascuno degli indagati, è emerso che essi, a tutto voler concedere, erano associati all'interno dei singoli sottogruppi, invero piuttosto disomogenei, talvolta composti da meno di 3 individui, dediti in qualche modo allo svolgimento di attività lecite ed illecite.

Del tutto assente, del resto, è la prova del fatto che, all'interno del sodalizio confederativo, alcuni degli odierni indagati svolgano il ruolo di promotori o capi, dovendosi piuttosto escludere che qualcuno di loro goda di un potere ed una autorità tale da poter impartire ordini ai membri di gruppi diversi da quello proprio di appartenenza.

Non vi è prova, quindi, che tra gli indagati di appartenere al sodalizio sia stata costituita un'organizzazione stabile, posta in essere allo scopo di realizzare un programma criminoso comune e protratto nel tempo, con una ripartizione di compiti tra gli associati, ossia il vincolo associativo.

Le indagini, infatti, hanno evidenziato la presenza di plurimi soggetti radicati sul territorio lombardo, alcuni dei quali imparentati o comunque vicini a personaggi che fanno parte di cosche presenti in altre regioni di Italia, dediti alla commissione di delitti e affari economici più o meno illeciti che, tuttavia, non si sono fusi in un organismo collettivo.

Ognuno di essi, infatti, porta avanti autonomamente i propri illeciti affari che, solo in determinate occasioni, convergono nel perseguimento di specifici illeciti profitti con quelli di singoli soggetti a cui è contestato il reato associativo.

Ciò sarà piuttosto evidente con riguardo ai delitti concernenti il narcotraffico ed alle relative due associazioni ex art. 74 d.p.r. n. 309/1990 oggetto di contestazione, ove si avrà modo di vedere che, lungi dall'agire all'unisono, gli odierni indagati si sono limitati ad interfacciarsi per l'acquisto e la vendita della sostanza stupefacente, acquistando gli uni dagli altri, svolgendo ROSI Massimo (ed i soggetti con lui collaboranti) il ruolo di fornitore o di intermediario con altri fornitori su larga scala e AMICO Gioacchino (ed i soggetti con lui collaboranti) quello di acquirente di grandi partite di sostanza stupefacente da smerciare.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente per far ipotizzare quella predeterminata condizione di trasversalità da cui poter desumere l'esistenza di un unico gruppo che si muove secondo le proprie regole interne, gerarchicamente prestabilite.

Quanto poi ai reati fiscali, si tratta di ipotesi del tutto sconnesse rispetto alle altre.

Essi vedono quale principale artefice AMICO Gioacchino il quale, in definitiva, più che essere legato ad una o all'altra associazione criminale, appare colui che agisce nella veste di finanziatore, disponendo dei capitali necessari per intervenire in qualsiasi settore potenzialmente produttivo di profitti, dal narcotraffico alla gestione di svariati affari economici, quali quello dell'edilizia (superbonus 110%) o degli idrocarburi, sanitario etc.

In tale contesto, AMICO Gioacchino si è appoggiato talvolta ad uno e talvolta all'altro degli odierni indagati, animato dal principale interesse di arricchirsi, senza che però questo possa automaticamente indurre a ritenere che si è in presenza di un contesto di tipo associativo che rispecchi i criteri dettati dall'art. 416 bis c.p.

Non è chiaro se tali attività siano state svolte in modo lecito, sebbene con ogni probabilità non sia così; tuttavia, poiché le indagini si sono focalizzate su ben altro, non è stato possibile accertare compiutamente se, nella gestione di tali affari, gli odierni indagati, e soprattutto AMICO Gioacchino, abbiano commesso ulteriori reati rispetto a quelli oggetto di contestazione, in particolare, reati contro la P.A. o altre condotte penalmente rilevanti.

In definitiva, può affermarsi che gli odierni indagati, in taluni casi, risultano effettivamente associati in gruppi, sia pur di modeste dimensioni, che potrebbero astrattamente rispondere ai requisiti di cui all'art. 416 bis c.p.

Ciò vale in particolare per il gruppo dei Gelesi che, tuttavia, essendo emerso soltanto in relazione a due di essi (NICASTRO Dario e NICASTRO Fabio) qualche indizio qualificabile come grave, deve escludersi la stessa astratta configurabilità del reato associativo.

Altresì, si è avuto modo di vedere, per quanto concerne la componente calabrese, che potrebbe forse ritenersi sussistente la prova indiziaria del reato associativo con riguardo alla posizione di ROSI Massimo, CRISTELLO Giacomo, BELLUSCI Francesco e TOSCANO Pasquale Filomeno.

Si è visto infatti che, soprattutto ROSI Massimo si è mosso al fine di ricostituire la locale di Legnano-Lignano Pozzolo.

In tal caso, tuttavia, deve osservarsi che, non si tratta della promanazione diretta di una locale calabrese, bensì, per lo meno per come è stata costruita in questa sede, di un'articolazione autonoma presente sul territorio di Legnano-Lonate Pozzolo.

Pertanto, anche in tal caso, in virtù dei principi giurisprudenziali richiamati, dovrebbe raggiungersi la prova dell'esistenza di una struttura autonoma che presenti tutti i requisiti dell'art. 416 bis c.p., tra cui in particolare, l'esternazione del metodo mafioso.

Per contro, nel caso di specie, al di là della manifestata volontà di ricostituire la locale, non è possibile affermare che essa abbia in qualche misura operato, sprigionando così quella carica offensiva connessa al fatto in sé di essere presente sul territorio.

Sotto tale aspetto, le prove raccolte appaiono suscettibili di maggiore approfondimento.

Conclusioni analoghe valgono con riferimento al gruppo dei romani, per i quali può affermarsi che elementi gravemente indizianti sono emersi in relazione alle posizioni di VESTITI Giancarlo, GREGORINI Emanuele, MAZZOTTA Pietro, SORCE Giuseppe e SANSEVERINO Sergio.

Qualche perplessità sorge invece con riguardo alla posizione di AMICO Gioacchino, CASTIGLIA Giuseppe e ORLANDO Raimondo, i quali sembrano agire in modo in qualche misura distaccato dalla posizione degli altri, occupandosi del narcotraffico, pur avendo continui contatti con il gruppo dei SENESE; soprattutto AMICO Gioacchino, alle cui direttive sembra operare CASTIGLIA Giuseppe.

In ogni caso, anche rispetto ad essi, va osservato che non trattandosi di una promanazione del gruppo dei SENESE, ma di un'articolazione autonoma, andrebbe ulteriormente approfondito il reato associativo sotto il profilo della struttura.

Più a monte, il decidente prende atto del fatto che l'organismo associativo ipotizzato dalla Pubblica Accusa è ben diverso da quello che emerge dagli atti di indagine sinora compiuti.

Né appare utile in questa sede ricostruire singolarmente le tre compagini testé richiamate in quanto verrebbe snaturato l'intero impianto accusatorio che, come si è ampiamente detto, si fonda sull'esistenza di un unico sodalizio consortile, impostazione non condivisa dall'odierno decidente.

In ogni caso, tale operazione risulterebbe oltremodo difficile giacché, stante l'impostazione unitaria seguita nella richiesta cautelare, non risulta concretamente possibile neppure individuare i singoli mezzi adoperati dai sottogruppi per raggiungere gli obiettivi prefissati, né verificare, in tale più ristretto ambito, quale capacità di assoggettare la località territoriale essi hanno esercitato.

Una volta escluso il reato associativo, ne consegue che, in relazione alle fattispecie di reati per i quali risulta essere stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., sub specie di agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa, la stessa non possa ritenersi configurabile non essendosi ritenuta dimostrata l'esistenza di un sodalizio mafioso ipotizzato dalla Pubblica Accusa.

Alla medesima conclusione deve giungersi in merito all'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p., ossia quella dell'essere stati i fatti commessi da chi fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Per contro, per quanto concerne la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. sub specie di utilizzo del metodo mafioso, va valutato caso per caso se, a prescindere dal riconoscimento dell'esistenza della macro-associazione, in questa sede non condivisa, possa comunque ritenersi che la condotta sia stata posta in essere avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha costantemente affermato che *"3. La motivazione è congrua e logica anche sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7: è la questione sulla quale il ricorso si sofferma maggiormente, per le evidenti ricadute - prima menzionate - che la sua esclusione avrebbe sul regime di utilizzabilità degli atti. Su di essa la Corte di Appello ha fornito ampia risposta, richiamando espressamente - sì da rendere possibile una lettura integrata - la parte della pronuncia di primo grado: ha infatti spiegato come la contestazione del metodo mafioso derivi non già da una associazione di tipo mafioso costituita e avente fra le sue attività le rapine ai furgoni portavalori, bensì il tratto quasi militare usato per consumare il delitto, la sua attenta pianificazione, le modalità brutali di realizzazione, l'impiego di uomini e di mezzi, l'uso delle armi con l'esplosione di numerosi colpi, il compimento dell'atto nel giro di pochi minuti, a riprova di una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati, senza trascurare che la zona nella quale rientra il luogo del commesso reato - una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso - fa presumere ragionevolmente che quest'ultimo sia stato autorizzato dai clan ivi operanti.*

Ciò è del tutto coerente con l'orientamento di questa S.C., secondo cui (Sez. 5 sentenza n. 21530 del 08/02/2018 dep. 15/05/2018 Rv. 273025 - 01 imputato Spada) "per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (...), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa". Nei medesimi termini Sez. 5 sentenza n. 22554 del 09/03/2018 dep. 21/05/2018 Rv. 273190 - 01 imputati Marando e altro: "la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (...) ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso", ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso". Le circostanze di fatto indicate dalla Corte di Appello con una motivazione esente da illogicità, pertanto non soggette a ulteriore disamina in questa sede di legittimità, permettono di ritenere integrato, alla stregua dei principi appena menzionati, il "metodo mafioso", e la relativa aggravante" (cfr. Cass. n. 36431/2019).

5. I REATI-FINE DELL'ASSOCIAZIONE

Di seguito verranno analizzati singolarmente i reati-fine oggetto di contestazione nel presente procedimento.

5.1 REATI IN MATERIA DI ARMI (CAPI 2-7)